

Osservatorio dei Periti Industriali su Formazione, Industria, Cultura di Impresa, Università

OPIFICIUM

rofessione & previdenza

Congresso straordinario:
i risultati del sondaggio
a pag. 26

POLITICA

L'orologio della burocrazia
è sempre in ritardo.
Ma (forse) si può aggiustare

ECONOMIA

Lavori senza frontiere:
l'Europa vuole la patente
delle professioni

WELFARE

La previdenza privata
fa la concorrenza
a quella pubblica. E vince

DOSSIER

La mediazione dalla A
alla Z, per capire e fare
un'attività in crescita

La giostra della VERGOGNA



*La corruzione sta strozzando il nostro sistema economico.
Tocca anche a noi professionisti combatterla e batterla*

ANNO 6, N. 1
GENNAIO-FEBBRAIO 2015
La rivista dei periti industriali



NOLEGGIO SOFTWARE **EDILCLIMA**

HAPPY24

La nuova opzione di noleggio **HAPPY24**, valida per l'attivazione di nuovi contratti, è la formula più conveniente per utilizzare il software Edilclima.

Per due anni non avrai più pensieri.

- 🕒 Aggiornamenti inclusi per 24 mesi.
- 🛠 Assistenza Tecnica inclusa nel canone di noleggio.
- 📄 Completa deducibilità ai fini fiscali ed amministrativi.

HAPPY24 è riservato ai nuovi clienti. Per informazioni contatta l'ufficio commerciale.

EC700 - Calcolo prestazioni energetiche degli edifici **new**

Aggiornato alle nuove **UNI/TS 11300-1 e 2**

Gestione **impianti circuiti misti** | Calcolo **serre solari**

Comprende tutti i servizi energetici della **Raccomandazione CTI 14**

E' indispensabile per eseguire la **diagnosi energetica**

EC700 Calcolo prestazioni energetiche degli edifici, aggiornato alle norme **UNI/TS 11300-1 e 2**, è il software in grado di soddisfare tutte le esigenze in ambito di progettazione termotecnica; da quelle dei certificatori alla ricerca di uno strumento **affidabile ed intuitivo** nell'utilizzo, fino a quelle dei progettisti più esperti che necessitano di affrontare la complessa **attività di diagnosi energetica**. La nuova versione di EC700 è **integrabile con numerosi moduli**, come ad esempio **EC709** Ponti termici, **EC720** Interventi migliorativi oppure i moduli per redigere gli **attestati di prestazione energetica** nazionale e regionale.





POLITICA

- 4** *Anticorruzione e ordini professionali*
Per bruciare la malapianta
- 22** *Il peso della burocrazia*
Italia, lepri e tartarughe
- 54** *Le correzioni richieste dalla Rete al Dpr 137/12*
Riforme della Riforma

ECONOMIA

- 10** *Il lavoro e l'Ue*
Una patente per correre in Europa
- 58** *Nuove tendenze*
Il bluff delle partite Iva

ECHI DAL CONGRESSO

- 26** *Il sondaggio tra i delegati*
Un campione significativo

31 DOSSIER: In medio stat virtus

Viaggio intorno alla mediazione

- 32** **Giustizia a misura d'uomo**
- 34** **Come funziona (bene) e quanto funziona (poco)**
- 38** **Una questione umana, solo umana**
- 42** **Anatomia del processo**
- 48** **Né vincitori, né vinti**

WELFARE

- 16** *Il privato in campo*
Servizi in libertà



CNPI, Consiglio Nazionale

Giampiero Giovannetti (presidente), Maurizio Paissan (vice presidente), Giovanni Esposito (consigliere segretario), Claudia Bertaggia, Renato D'Agostin, Angelo Dell'Osso, Giuseppe Jogna, Sergio Molinari, Antonio Perra, Andrea Prampolini (consiglieri)

CNPI, Gruppo di lavoro «Comunicazione di categoria»
Maurizio Paissan (coordinatore), Sergio Molinari e Andrea Prampolini (vice coordinatori), Roberto Ponzini e Denis Scagliarini (componenti)

EPPI, Consiglio d'Amministrazione

Valerio Bignami (presidente), Paolo Bernasconi (vice presidente), Paolo Armato, Mario Giordano, Gianni Scozzai (consiglieri)

EPPI, Commissione Stampa

Valerio Bignami (coordinatore), Gianni Scozzai (vice coordinatore), Paolo Armato (componente)

2-3 Editoriali

Le mani sporche
Eppi, entra in gioco l'F24
Il Pil è un totem
che non funziona più

52 Opificium risponde

Secondo acconto in F24

64 Lettere al direttore

Emergency chef

OPIFICIUM

Professione & previdenza

Direttore responsabile

Giampiero Giovannetti

Redazione

Maurizio Paissan (coordinatore), Gianni Scozzai (vice coordinatore), Andrea Breschi, Roberto Contessi, Ugo Merlo, Sergio Molinari, Benedetta Pacelli, Andrea Prampolini, Massimo Soldati, Giorgio Viazzi

Progetto grafico

Alessandra Parolini

Editori

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Via di San Basilio, 72 00187 Roma
Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Piazza della Croce Rossa, 3 - 00161 Roma

Segreteria di redazione

Raffaella Trogu
tel. 06.42.00.84.14
fax 06.42.00.84.44
mail stampa.opificium@cnpi.it

Immagini

Fotolia, Imagoeconomica

Tipografia

International Printing srl
Zona industriale Pianodardine
Avellino

Concessionaria di pubblicità

Agicom srl
Via Flaminia 20 - 00060
Castelnuovo di Porto (RM)
tel. 069078285
fax 069079256
mail agicom@agicom.it
skype agicom.advertising
www.agicom.it

Anno 6, n. 1
Registrazione Tribunale
di Roma n. 60/2010
del 24 febbraio 2010

LE MANI SPORCHE

È giunta l'ora di scrivere la parola «fine» al romanzo italiano della corruzione

Era l'undici dicembre 1955 quando la rivista «L'Espresso» uscì con un titolo («Capitale corrotta = nazione infetta») che poi è rimasto nella memoria di molti ed è stato spesso rispolverato per denunciare la presenza, il ritorno e/o la crescita del malaffare. Di cambiamenti in questi sessant'anni ne abbiamo vissuti tanti, e tutti riassumibili anche in una banale battuta: la vita è migliorata, ma la malavita pure. Al punto che oggi ci troviamo nella condizione di dover correggere quel titolo, perché la nazione appare ormai corrotta tanto quanto la capitale e l'epidemia non risparmia nulla e nessuno, mentre la cronaca si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi titoli e di un'inevitabile vergogna. In questo ultimo anno poi non ci siamo fatti mancare proprio niente: dall'Expo 2015 alla mafia a spasso per Roma, riciclando nella medesima centrifuga denaro, rifiuti e perfino il mondo del volontariato e mortificando ancora una volta ogni speranza d'onestà. Quando ci lamentiamo perché in Italia non arrivano investimenti dall'estero, la risposta è molto semplice: non si investe in un Paese precipitato in fondo alla classifica europea, in compagnia di Grecia e Bulgaria, secondo quanto riportato dal Corruption Index aggiornato al 2014 dall'organizzazione no-profit Transparency International. Così, quando ci addoloriamo per lo scarso rispetto con il quale viene accolto il nostro biglietto da visita in ogni consesso internazionale politico ed economico, dovremmo renderci conto

che la fiducia è dura da assegnare a chi detiene un tasso di illegalità che ci avvicina più ai paesi in via di sviluppo che al G7 di cui facciamo parte (ma per quanto tempo ancora?).

Adesso proviamo a correre ai ripari e a fermare il contagio con il vaccino «Cantone». Il magistrato, che ha combattuto la camorra a Napoli e ha avuto il merito di colpire con efficacia lo strapotere del clan dei Casalesi, è da meno di un anno a capo dell'Autorità nazionale anticorruzione ed intende procedere con determinazione per cambiare verso a un sistema che sta corrodendo le basi stesse della nostra convivenza. Così anche gli ordini professionali sono chiamati a fare la loro parte in questa gigantesca battaglia per restituire dignità e trasparenza alla vita economica del Paese. Nel nostro articolo di apertura diamo conto dei nuovi e gravosi impegni che Consiglio nazionale e Collegi territoriali dovranno assolvere per invertire una rotta che non abbiamo tracciato noi, ma che rischia di trascinare a fondo anche quella parte del Paese ancora sana di cui facciamo certamente parte. Questa è la guerra degli onesti e riteniamo che sia un nostro dovere arruolarsi nel suo esercito per cacciare dalle nostre città un inquinamento che sta asfissiano quei pur flebili sussulti di ripresa economica. Già, perché dobbiamo essere consapevoli che il malaffare è prima di tutto un cattivo affare per il nostro sistema economico, impedendo quella possibilità che tutti meritano di sfruttare il proprio talento per dimostrarsi utili alla comunità di cui vogliono far parte. ■

Eppi, entra in gioco l'F24

Dal 23 febbraio i periti industriali liberi professionisti possono utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. È stato chiuso infatti un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate grazie al quale il modello di pagamento unificato permetterà di effettuare i versamenti direttamente online, tramite appunto il sito della stessa Agenzia, oppure tramite i comuni servizi bancari e postali.

I vantaggi sono evidenti: basterà una sola semplice operazione ad ogni scadenza contributiva, tra cui il versamento del secondo acconto entro il 16 marzo prossimo, per realizzare un netto progresso nel senso dei processi di semplificazione potendo utilizzare tra l'altro gli eventuali crediti tributari in compensazione. Questa è la vera novità della convenzione: invece di attendere lunghi e complicati rimborsi, le eventuali somme sospese, magari perché versate in eccesso, possono essere utilizzate per rendere la contribuzione più leggera.

L'Agenzia delle Entrate provvederà a breve, su richiesta dello stesso Eppi, a definire i codici tributari da indicare nel modello F24 in modo da rendere l'accordo operativo: ad oggi la mancanza di questo decisivo tassello rende la convenzione ancora in stand-by.

L'ente di previdenza, infine, metterà a disposizione di ogni singolo iscritto il suo modello F24 già compilato che, in questa fase di rodaggio, servirà a prendere confidenza con il nuovo strumento, evitando, tra l'altro, possibili errori di presentazione. ■

Che ai piedi del totem del Prodotto interno lordo non si dovesse portare in sacrificio anche il buon senso, lo aveva capito perfino il suo inventore, **Simon Kunitz**. Lo disse nel 1934, rivolto al Congresso Usa: «Il benessere di un Paese non può essere esclusivamente desunto da un indice delle entrate nazionali».

Dopo di lui fu la volta di **Robert Kennedy** e via via di molti altri. Tra questi, nel 1973, il Nobel **James Tobin** e, in epoca ancora più vicina, la commissione «Stiglitz- Sen-Fitoussi» costituita da Sarkozy nel 2008 con l'incarico di elaborare un modello statistico in grado di intercettare indicatori che rilevassero quel benessere sociale che non poteva essere misurato dal Pil. Finora non se ne è fatto niente, ma su questo tema si è però creata una sensibilità che è uscita dai recinti degli specialisti e degli addetti ai lavori e bussava alle porte della politica. Anche la previdenza con il Pil ci deve fare i conti, dato che le pensioni vengono rivalutate proprio su quella base.

Ora, l'ex presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro **Enrico Giovannini**, che ha fatto parte della commissione voluta da Sarkozy, è convinto che i tempi siano maturi perché al centro dell'economia sia portato il benessere delle famiglie e delle persone e non più soltanto il vecchio freddo Pil.

Insomma dobbiamo veramente superare la cultura dell'economia politica per ritrovare finalmente quella dell'economia civile. ■

Il Pil è un totem che non funziona più

PER BRUCIARE la malapianta

Le nuove norme contro la corruzione coinvolgono anche il sistema ordinistico e aumentano, ovviamente, il peso burocratico. Quanto a diminuire il fenomeno della corruzione (ogni classifica internazionale in proposito ci fa vergognare della nostra posizione da girone infernale), non è detto che possano avere più effetto di una grida manzoniana. Ma che la speranza e...
Raffaele Cantone ci aiutino

DI **BENEDETTA PACELLI**



Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione

Ordini professionali soggetti all'anticorruzione. Dal 31 gennaio scorso, infatti, dopo diverse deroghe, tutte le professioni si sono dovute adeguare ai principi contenuti nel pacchetto anticorruzione e ai relativi obblighi sui principi di trasparenza e di incompatibilità degli incarichi. In teoria quindi a partire da quella data, l'Autorità nazionale dell'anticorruzione guidata da **Raffaele Cantone** potrà iniziare ad esercitare i propri poteri di vigilanza sul rispetto dei diversi principi che per le professioni si traducono in alcuni adempimenti: l'obbligo di adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione e di un programma triennale della trasparenza, l'attuazione di un codice di comportamento per i dipendenti e la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

Non solo, perché i singoli ordini e collegi dovranno poi adempiere agli obblighi in materia di trasparenza (Dlgs 33/2013) e attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (Dlgs 39/2013). Tutto ruota attorno a un punto chiave: la qualificazione degli ordini come enti pubblici non economici, principio che non concede vie di fuga rispetto agli adempimenti imposti dalla legge. Questo vuol dire che a loro si applicano tutte le norme tipiche della pubblica amministrazione (come ad esempio il procedimento amministrativo, la trasparenza, la contabilità pubblica, l'anticorruzione, la semplificazione, la digitalizzazione, il codice degli appalti pubblici). L'unica deroga che, soprattutto in questi ultimi anni, viene fatta dal legislatore è quella relativa alle misure di razionalizzazione della spesa ►






**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption

LA MAPPA DEI DISONESTI (e noi non siamo messi bene)

L'indice 2014 della
«corruzione percepita» nel
settore pubblico in 175 paesi
del mondo



► pubblica (*spending review*) perché, seppure finanziati con una tassa annuale obbligatoria degli iscritti, non incidono nel patto di stabilità europeo.

□ COSA PREVEDE LA LEGGE PER GLI ORDINI

Non ci saranno sanzioni per gli ordini, almeno nell'immediato, ma dagli incontri avuti tra l'Autorità e i rappresentanti degli ordini (Coordinamento unitario professioni, Rete professioni tecniche) l'Anac è stata chiara: la priorità dovrà essere data alla nomina del responsabile per la prevenzione e all'adozione del piano nazionale per l'anticorruzione. Ogni consiglio nazionale di ordine o collegio secondo gli accordi, ha infatti già inviato all'Autorità una propria delibera con la nomina del referente nazionale dell'anticorruzione.


È la stessa legge anticorruzione ad aver attribuito una grande rilevanza al ruolo del responsabile della prevenzione dei fenomeni corruttivi. Proprio per questo la norma prevedeva che il responsabile fosse scelto tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, figura però inesistente soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, per i quali significherebbe solo un aggravio di spesa. Ecco perché l'Anac ha deciso di intendere la norma in maniera più estesa, venendo incontro alle esigenze

della realtà ordinistica e specificando che questo soggetto possa essere identificato anche in un funzionario o in un consigliere a patto che sia una figura interna all'amministrazione.

□ LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE

Spetterà al responsabile dell'anticorruzione vigilare sul fatto che gli incarichi affidati dal proprio ente siano in linea con la legge Severino, contestando eventuali problemi e segnalando all'Anac tutti i casi di possibile violazione. Il responsabile nazionale anticorruzione deve predisporre il piano anticorruzione, definire le procedure per selezionare e formare il personale appartenente a settori particolarmente esposti al rischio corruzione e vigilare sul funzionamento del piano. Sarà sempre il responsabile della prevenzione a predisporre il piano triennale della trasparenza e il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente.

Il responsabile deve redigere ogni anno, entro il 15 dicembre, una relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure adottate. L'Anac ha poi chiesto alle rappresentanze delle professioni di inviare quattro distinti regolamenti emanati a seconda delle esigenze delle categorie, e quindi della loro organizzazione su base provinciale, territoriale, regionale o del tribunale di riferimento. Restano comunque ancora molte incognite su come applicare a



un comparto professionale composto per lo più di strutture di piccole dimensioni una normativa pensata per le grandi pubbliche amministrazioni (a cui comunque gli ordini non vogliono sottrarsi).

□ IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

Uno dei temi scoperti è infatti l'attuazione del principio della trasparenza che, nella sua lettura fedele della norma, obbliga gli ordini alla pubblicazione di redditi e patrimoni dei dirigenti così come i curricula e i compensi non solo legati alla carica ma anche ad altri incarichi pubblici. Ma cosa significa in particolare? Che il pacchetto corruzione, e quindi i relativi obblighi di trasparenza e di incompatibilità degli incarichi, si applicano d'ora in poi anche a collegi e ordini professionali, anche se questi non pesano sulla contabilità generale dello Stato, ma anzi amministrano e gestiscono unicamente le quote degli iscritti che vengono determinate per coprire le spese necessarie al loro funzionamento.

Per l'Agenzia nazionale, infatti, sul versante della trasparenza le regole anticorruzione impongono agli «organi di indirizzo politico» la pubblicazione di redditi e patrimoni, atti di nomina, curricula, compensi legati alla carica e ad altri incarichi pubblici. ►

GLI ADEMPIMENTI PER GLI ORDINI

- Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Piano triennale della trasparenza
- Codice di comportamento del dipendente pubblico
- Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione
- Adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs n. 33/2013
- Rispetto dei divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs n. 39/2013

Le sanzioni previste: la legge prevede per chi non si adegua una multa compresa tra mille e diecimila euro.

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SU INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI NELLA PA

- Inconferibilità di qualsiasi incarico (amministratori statali, regionali, dirigenziale per enti di diritto pubblico e privato, direttore generale, sanitario, amministrativo) in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
- Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti che nei due anni precedenti abbiano svolto l'attività in enti di diritto privato regolati o finanziati
- Gli incarichi di direttore generale, sanitario e direttore amministrativo nelle Asl non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato
- Inconferibilità di incarichi a componenti di indirizzo politico nazionale, regionale e locale
- Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Dlgs n. 39/13



► La definizione di «organi di indirizzo politico» è nata ovviamente in riferimento a regioni, province e comuni, ma già in passato è stata estesa in via analoga agli organi di vertice delle altre amministrazioni, anche quando le cariche non erano elettive. E ora quindi anche agli ordini professionali che, dice la norma in questione, «ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate» dovranno creare nella propria *home page* istituzionale un'apposita sezione, ben visibile, denominata «amministrazione trasparente, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente». Tutto dovrà essere online compresi i dati che riguardano i rapporti di lavoro, dei dipendenti così come dei collaboratori, visto che secondo l'Anac le norme si applicano agli ordini anche in considerazione del fatto che i rapporti di lavoro del loro personale integrano, a tutti gli effetti, un rapporto di pubblico impiego. Per quel che riguarda, invece, i limiti agli incarichi, i temi chiave sono rappresentati dalla griglia delle incompatibilità, che per esempio vietano gli incroci fra cariche di vertice negli enti e nelle loro società.

□ LE INCOMPATIBILITÀ

In caso di inerzia sarà l'autorità a dichiarare l'incompatibilità tra la carica ordinistica e quella politica. Dopo la delibera n. 1 del 9 gennaio 2015, con la quale l'autorità guidata da Cantone aveva rimesso l'accertamento del principio di incompatibilità tra queste due cariche alla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si cambia completamente rotta. E con una nuova delibera (n. 8 del 21 gennaio 2015) viene sancito un principio praticamente opposto, anche se l'Autorità si limita a chiarire che il nuovo provvedimento semplicemente serve a «chiarire meglio» il contenuto di quello precedente. Il punto di partenza comunque rimane lo stesso ed è relativo alla corretta qualificazione giuridica degli ordini e collegi professionali: l'Autorità ne ha riconosciuto la natura di enti pubblici non economici e quindi tali da essere assoggettati alla legge Severino (Dlgs 39/13). In base al comma 1 dell'art. 11 della legge scatta quindi l'incompatibilità fra gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, e la carica di parlamentare, presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del governo.

A partire da questo principio la delibera precisa le modalità di accertamento e di contestazione delle incompatibilità. Cantone chiarisce che saranno gli ordini stessi o la Giunta per le elezioni della camera parlamentare di appartenenza a verificare «la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di presidente di ordine comporti deleghe gestionali dirette»: in sostanza o provvede l'amministrazione che ha conferito l'incarico amministrativo, oppure lo fa la camera di appartenenza del parlamentare. Nel primo caso questo deve avvenire nei termini previsti dalla legge, ma se l'amministrazione di appartenenza, in questo caso l'ordine, non adempie, spetterà all'Anac che «è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle norme ivi previste da parte delle pubbliche amministrazioni». Nel secondo caso, l'Anac non ha, invece, alcun potere di accertamento e contestazione delle cause di incompatibilità previste dal Dlgs n. 39 del 2013 o da altre leggi che riguardino la permanenza in carica di un parlamentare. Tali poteri sono riservati dalla legge alla competenza della camera di appartenenza del parlamentare interessato. ■

LA CIRCOLARE DEL CNPI

Trasparenza, tutta la trasparenza, nient'altro che la trasparenza

Data la natura particolare degli ordini e collegi professionali, l'impostazione del Consiglio nazionale è quella di considerare il livello nazionale e quello territoriale come un unico insieme giudicando, quindi, ammissibile la predisposizione di un unico Regolamento, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la nomina di un unico responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e la trasparenza che assume anche la responsabilità degli enti territoriali, purché questi ultimi aderiscano al Regolamento e al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposti dal Consiglio nazionale.

Nel frattempo il Cnpi ha adottato, in condivisione con la Rete delle professioni tecniche, il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e poi ha provveduto alla nomina del responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il Regolamento è stato strutturato in modo da poter essere adottato, così com'è, anche dagli ordini territoriali. In

questo modo gli organismi sul territorio potranno far riferimento al responsabile unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, limitandosi a nominare referenti provinciali con compiti limitati e sostenibili. Successivamente, su proposta del responsabile, è stato anche approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Consiglio nazionale.

Ogni collegio territoriale potrà, quindi, deliberare l'adozione del Regolamento nazionale, impegnandosi a rispettarne le previsioni e indicando al proprio interno un referente, che dovrà collaborare con il responsabile nazionale della prevenzione della corruzione e la trasparenza. Si tratta comunque di una scelta non obbligatoria.


Ovviamente i Consigli degli ordini territoriali che non vorranno aderire all'iniziativa che parte da Roma dovranno farsi carico autonomamente di tutte le incombenze che derivano dall'applicazione della normativa i cui contenuti dovranno risultare in ogni caso conformi ai previsti principi di trasparenza e accesso alle informazioni. ■

ALLA LUCE DEL SOLE COMPENSI, STRUTTURE E INCARICHI

Ecco cosa va reso pubblico nella gestione delle pubbliche amministrazioni

- Attribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili e su quelle legate alla valutazione di risultato
- Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
- Organizzazione delle pubbliche amministrazioni, organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con indicazione delle rispettive competenze
- Nominativi dei componenti degli organi di indirizzo politico
- Nominativi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non a tempo indeterminato
- Bandi di concorso per il reclutamento di personale
- Provvedimenti amministrativi
- Bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- Elenco dei beni immobili e gestione del patrimonio
- Dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione
- Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
- Contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture
- Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

(Dlgs 14.03.13, n. 33)



UNA **PATENTE** PER



Per risvegliare l'economia europea dal suo letargo basterà il *quantitative easing* deciso dalla BCE di **Mario Draghi**? Forse. Intanto, non sono da sottovalutare misure come quella prevista dalla nuova direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali volta a favorire la libera circolazione dei professionisti nel Vecchio Continente. Poco incisiva sul breve termine, ma certamente decisiva nel modificare nel lungo periodo il mercato del lavoro

CORRERE IN EUROPA





LE PROFESSIONI CHE SI MUOVONO DI PIÙ

Medici senza confini Ue. E avvocati, invece, confinati nelle corti d'appello nazionali. I primi si muovono in lungo e in largo per l'Europa, i secondi preferiscono invece restare nel paese dove hanno acquisito il titolo professionale. È lo specchio di un'Europa che si muove, ma lo fa lentamente, specie se si tratta di professionisti italiani che puntano a spostarsi in un altro paese Ue. Ma dove vanno i professionisti in fuga? La meta tradizionale è il Regno Unito (33%) e, osservando nel dettaglio le qualifiche dei professionisti, si scopre che sono proprio i dottori in medicina che detengono da anni il primato di coloro che, ottenuta la qualifica in Italia, la esercitano in via permanente o temporanea all'estero, privilegiando come destinazione la Gran Bretagna (37%) e poi la Svizzera (26%). Dopo i camici bianchi sono gli insegnanti della scuola secondaria a lasciare l'Italia per approdare all'estero, soprattutto in Germania e poi ancora nel Regno Unito. Seguono diverse professioni dell'area sanitaria, con gli infermieri al terzo posto (1.506), gli ottici (1.028) e poi i fisioterapisti e gli ostetrici entro le prime dodici posizioni. Più stanziali, invece, gli avvocati non solo in Italia ma anche nel complesso dei paesi Ue, visto che rispetto alle 66 mila richieste di mobilità fatte dal primato rappresentato dai medici si sono fermati a poco più di 7 mila nei 15 anni presi a campione. Questo perché come è stato specificato più volte dagli addetti ai lavori è forte la domanda di figure professionali ad alta specializzazione tecnologica, meno forte invece quella dove i saperi sono strettamente legati alle norme interne, come il diritto. ■

DI BENEDETTA PACELLI

Farmacisti, infermieri, guide alpine, fisioterapisti e agenti immobiliari. E poi, in una seconda fase, anche ingegneri e medici. La tessera professionale europea (Epc), una delle novità principali contenute nella nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2013/55 (che ha modificato la direttiva 36/05), parte da qui: da cinque categorie, regolamentate in modo completamente diverso, che potranno usufruire presto di questa procedura elettronica (giacché di questo si tratta) per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi dell'Unione. E anche se bisognerà aspettare il 2016 per averla in tasca, intanto la tessera prende forma, anche grazie al lavoro del semestre europeo di presidenza italiana.

Del resto la mobilità tra i professionisti Ue è uno dei cavalli di battaglia dell'Unione europea. Secondo i dati disponibili sul sito della Commissione nella sezione che ospita il database sui riconoscimenti professionali, tra il 1997 e il 2013, le autorità nazionali degli Stati membri hanno preso oltre 380 mila decisioni su richieste di riconoscimento di qualifiche presentate dai professionisti europei, ma solo poco più di 16 mila hanno riguardato professionisti italiani. Numeri, in generale bassi, a fronte, dice l'Unione europea, di una domanda di personale altamente qualificato che entro il 2020 dovrebbe tradursi in almeno 16 milioni di nuovi posti di lavoro. Certo, precisa invece la Commissione, se l'Europa vuole rispondere a questa esigenza, deve affrontare le attuali carenze di personale, avvalendosi appunto di professionisti qualificati e disposti a trasferirsi in altri Stati membri dell'Ue. In questo senso l'introduzione della tessera dovrebbe dare ai professionisti interessati la possibilità di ottenere un riconoscimento più rapido e semplice delle loro qualifiche, favorendo appunto la mobilità.

□ UN TAVOLO PER LE PROFESSIONI TECNICHE

Nel frattempo il Dipartimento delle politiche comunitarie presso la presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato un tavolo di confronto sul tema dell'edilizia chiamando a raccolta tutti i professionisti del settore. Il tavolo è composto da architetti, periti edili, geometri e ingegneri civili e punta proprio a comprendere (e si spera a sanare) quell'anomalia tutta italiana di un segmento dell'economia quale quello dell'edilizia, in cui si trovano ad operare soggetti simili, in barba ai principi di una concorrenza leale (basti pensare che il tirocinio è obbligatorio solo per periti e geometri e non per architetti e ingegneri). Un'azione questa che fa parte dell'esercizio della trasparenza, un'attività prevista dalla Commissione europea che prevede la valutazione di tutta la regolamentazione nazionale sulle professioni, con l'obiettivo non di procedere ad una deregolamentazione, ma di agevolare piuttosto la mobilità nel mercato interno, mantenendo elevati livelli di qualità e garantendo un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori. Nell'ambito di questo esercizio di trasparenza il dipartimento delle politiche comunitarie ha coinvolto le altre amministrazioni competenti e gli ordini professionali, tra cui appunto i periti industriali che stanno lavorando attivamente con lo stesso dipartimento. Snellire e semplificare è l'obiettivo principale.

□ COSA È LA TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

Meno burocrazia, tempi più rapidi e spese ridotte al lumicino. In tre mesi e a costo zero (l'ultima parola spetterà comunque ai singoli Stati) sarà possibile avere una carta elettronica che legittimerà ogni singolo professionista ad esercitare, anche temporaneamente, l'attività in un altro paese rispetto a quello di origine. La tessera professionale europea (Epc) è una procedura elettronica e non una carta tangibile che testimonia il superamento del controllo amministrativo e il riconoscimento, da parte del paese ospitante, delle qualifiche professionali. L'Epc quindi avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (Imi). Il principio della mobilità, che era una possibilità già esistente e garantita fino ad ora ma che richiedeva una lunga procedura burocratica (minimo di 6 mesi), viene ora resa più semplice grazie alla possibilità di seguire l'andamento della propria domanda online.

□ COME FUNZIONA IL SISTEMA

La tessera professionale europea dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista, in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all'espletamento da parte dell'autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. Il singolo soggetto quindi richiede all'autorità competente del suo paese d'origine il rilascio della Epc, mediante uno strumento online fornito dalla Commissione, che a sua volta crea automaticamente un fascicolo Imi, (sistema di informazione del mercato interno).

Nella nuova procedura cambia in maniera sostanziale il ruolo dello Stato membro che assume una innovativa funzione di garante. In sostanza, se fino ad ora il professionista era obbligato a presentare l'intera documentazione allo Stato membro ospitante, con tutte le difficoltà del caso (un esempio è la traduzione), ora la consegna di tutta la mole dei documenti va direttamente allo Stato di origine, nella propria lingua, senza traduzioni, certificazioni e autentiche di documenti.

□ LA REGOLA DEL SILENZIO ASSENSO

Una volta ricevuta la domanda, le autorità competenti hanno una settimana per darne riscontro e comunicare gli eventuali documenti mancanti. Per il professionista che semplicemente vuole esercitare l'attività nel paese ospitante in via temporanea, le autorità hanno tre settimane supplementari per analizzare il fasci-

colo. Se, invece, la professione ha un impatto sulla salute o sulla sicurezza dei cittadini, le autorità hanno fino a 3 mesi per esaminare la domanda. Se infine il richiedente vuole stabilirsi definitivamente nel paese ospitante (stabilimento), le autorità hanno un massimo di 3 mesi per valutare la domanda o di 2 mesi nel caso di professioni che rientrano nell'ambito della procedura di riconoscimento automatico (medico, infermiere generico, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto). Qualora lo Stato ospitante non adotti una decisione nei termini stabiliti, o non organizzi la prova attitudinale (se i requisiti non sono sufficienti), vale la regola del silenzio assenso, una delle altre novità. Ma quanto dura la Epc? È valida a tempo indeterminato in caso di stabilimento e per 18 mesi per la prestazione temporanea di servizi.

□ LE MISURE COMPENSATIVE

L'entrata in vigore della tessera non elimina comunque alcuni passaggi, primo tra tutti quello delle misure compensative necessarie se non si soddisfano determinati requisiti professionali. Se infatti le autorità dello Stato membro ospitante rilevano che l'istruzione e l'esperienza professionale non corrispondono ai livelli previsti nel paese, possono chiedere al professionista alcune misure compensative per dimostrare la sua preparazione. Nel caso dell'Italia è l'ordine di riferimento ad occuparsene analizzando le singole richieste che arrivano dai professionisti stranieri.

Qui si apre il capitolo delle norme ancora mancanti, e cioè degli appositi regolamenti ministeriali che a livello domestico avrebbero dovuto regolare gli esami integrativi per comprendere la reale conoscenza da parte del candidato del settore in cui si vuol prestare l'attività professionale. Ma a questi regolamenti solo ora si sta ponendo mano, complice l'inefficienza ministeriale che ha impiegato anni prima di dare il suo via libera definitivo. Così, ancora oggi tutto grava sulle spalle degli ordini che si sono arrangiati un po' come hanno potuto creando commissioni ad hoc per consentire di volta in volta ai professionisti stranieri di sostenere la prova attitudinale.

□ L'ACCESSO PARZIALE

Una delle altre grandi novità del restyling è quella dell'accesso parziale. Si tratta di un istituto che potrebbe avere risvolti molto positivi: consente al professionista di esercitare la propria attività, per la quale è pienamente qualificato nello Stato d'origine, in un altro Stato dell'Unione europea dove esiste una professione regolamentata più ampia nella quale ►

TUTTO ONLINE

L'Epc avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (Imi)

LA PATENTE HA UNA SCADENZA?

Dipende. La patente è valida a tempo indeterminato in caso di stabilimento del professionista. Altrimenti, ha una validità di 18 mesi per la prestazione temporanea di servizi

► tale attività si inserisce. In sostanza l'accesso parziale si può applicare purché l'attività sia oggettivamente separabile e vi siano differenze incolmabili attraverso misure compensative. Questa speciale misura è stata inserita nella direttiva a seguito di una sentenza della Corte di giustizia. Ora quindi si può riconoscere quella professione specifica, seppure non esistente nel paese dove si vuole andare a lavorare.

□ IL NO DELL'ITALIA ALLA TESSERA PER GLI INGEGNERI: RESPINTO

L'Italia aveva detto no, almeno per il momento. Ma la tessera europea per gli ingegneri si farà. Visto che la professione tecnica è una di quelle a più alto tasso di mobilità. Secondo l'Italia però, e in particolare secondo il dipartimento per gli affari della giustizia che nel febbraio 2014 espresse un parere in materia, per «una professione a regime generale quale quella degli ingegneri» sussistono «profonde differenze di formazione e di modalità di accesso alla professione tra i vari stati membri», tali da rimandarne la sua applicazione. Secondo via Arenula, in sostanza, la mancanza di una corrispondenza di titoli tra l'Italia e l'Europa, o meglio di un'estrema varietà dei modelli formativi tra gli Stati rischierebbe di portare ad un «aggiramento della direttiva», introducendo oltretutto «automatismi in caso di mancata decisione nei tempi previsti» e rischiando infine «di rendere difficoltoso il rigetto di domande da parte di soggetti pri-

vi della qualifica professionale di ingegnere». Tutte argomentazioni respinte al mittente per la Commissione europea che invece ha avviato le consultazioni proprio per questa professione, accanto a quella dei medici, ipotizzandone una prossima applicazione.

□ I RICONOSCIMENTI IN ITALIA

All'interno di una peculiare graduatoria di capacità attrattiva dei professionisti, l'Italia resta fanalino di coda. La congiuntura economica negativa, infatti, la rende sempre meno attraente. I dati raccolti dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sui riconoscimenti dei titoli professionali conseguiti all'estero (anno 2013) lo testimoniano: negli ultimi due anni il numero di riconoscimenti è passato dai 3.355 del 2011 ai 2.033 del 2013, con una contrazione di oltre il 39%. L'Italia è anche la meta tradizionale in cui approdano sempre più professionisti, con una qualche qualifica, dalla Romania (39%). La maggioranza di questi sono infermieri, ma sta aumentando anche l'ingresso di professionisti rumeni con un diploma del settore benessere e estetico. Tra i circa 2 mila professionisti riconosciuti, 792 sono infermieri, 226 odontotecnici e 370 sono laureati italiani in giurisprudenza che, per aggirare l'ostacolo dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, vanno ad acquisire il titolo professionale all'estero (la stragrande maggioranza in Spagna, ma anche Albania e Stati Uniti) e una volta conseguito il titolo ne chiedono il riconoscimento anche in Italia. ■

FOCUS

Il caso degli architetti

È tra quelle professioni che avrebbe dovuto usufruire di un regime di riconoscimento automatico delle qualifiche, eppure anche per le procedure di mobilità degli architetti qualcosa non ha funzionato. Il motivo? Un semplice cambio di denominazione dell'università ha bloccato il riconoscimento della qualifica professionale nel Regno Unito. Negli ultimi mesi, infatti, numerosi architetti italiani hanno incontrato ostacoli per ottenere il riconoscimento per accedere ed esercitare la propria professione nel Regno Unito, nonostante il loro titolo sia correttamente inserito in un allegato della direttiva europea dove sono elencati per ogni paese gli enti (per l'Italia, le università) riconosciuti che rilasciano il titolo di formazione.

Il punto secondo l'autorità inglese, l'Architects Registration Board (Arb), è che molti atenei che hanno rilasciato il titolo agli architetti italiani non corrispondono a quelli indicati nell'allegato. Alcuni atenei hanno effettivamente cam-


biato denominazione, ma il vero problema è l'utilizzo dei termini «Università di» e «Università degli studi di».

Le autorità italiane hanno più volte comunicato che queste due espressioni sono perfettamente equivalenti e possono quindi essere indifferentemente utilizzate. In una recente comunicazione, il Punto nazionale di contatto per i riconoscimenti delle qualifiche professionali, istituito presso il Dipartimento delle politiche europee, ha nuovamente sollecitato l'autorità inglese a tener conto che l'uso delle due terminologie non implica un automatico cambio del nome ma si tratta semplicemente di espressioni che identificano lo stesso ateneo.

E la stessa Commissione europea è intervenuta chiedendo all'autorità inglese di tener conto della precisazione italiana. Proprio nei mesi estivi l'Arb ha finalmente chiuso la questione accogliendo l'uso delle due espressioni equivalenti. ■

Edificius

Punta al TOP della tecnologia BIM
e dell'integrazione



Scopri la nuova versione
con rendering in real time, filtri ed effetti,
progettazione del paesaggio, nuove soluzioni
di integrazione, ora anche a 64 bit.

Vieni a scoprirlo al MADE expo di Milano.

Per te straordinarie offerte e corsi di formazione gratuiti con crediti formativi.

www.acca.it

MADEexpo | Padiglione 10
Milano Architettura Design Edilizia | Settore ACCA

ACCA[®]
ACCA SOFTWARE

SERVIZI IN LIBERTÀ

Durante la crisi economica (2008-2011), le prestazioni a carico del settore pubblico si sono ridotte, compensate da quelle del settore privato, cresciute dell'1,7%. Questo dimostra che il sistema pubblico è arrivato al grado massimo di risorse da investire e non ce la fa più. Stanno entrando in campo i sistemi di welfare privati e, tra questi, le Casse di previdenza dei liberi professionisti. L'offerta nei confronti dei loro iscritti è diventata, come nel caso Eppi, molto competitiva

DI ROBERTO CONTESSI

Via libera al nuovo pacchetto servizi che l'Eppi offre a tutti i suoi iscritti, potendo per la prima volta attingere ai fondi straordinari, che fino ad oggi i Ministeri avevano sempre considerato intoccabili. È arrivata infatti a dicembre l'approvazione dei nuovi regolamenti deliberati dal Consiglio di indirizzo generale, il «parlamentino» dell'Eppi. Una novità che premia, prima di tutto, la legittima aspettativa dell'ente di utilizzare i fondi accumulati grazie al lavoro degli stessi periti industriali.

Quali novità? Più ampie le tutele assicurate, tra cui la parte da leone la svolgono quelle per sostenere la famiglia: gli aiuti immaginati – in un periodo così critico – possono contribuire in maniera importante per assestare un bilancio familiare particolarmente provato.

Più ampio, inoltre, il tetto di reddito per accedere ai benefici, raccogliendo una serie di suggerimenti che sottolineavano come un limite di reddito troppo basso impedisse l'accesso a garanzie e tutele ad una fetta molto ampia di liberi professionisti. A garantire, invece, l'aspetto di solidarietà dei servizi, ci pensa il rispetto di un principio di inversa proporzionalità del contributo: quote più alte laddove i redditi sono più bassi, e viceversa una loro progressiva riduzione con il crescere del reddito. In tal modo, più basso è il reddito, maggiore sarà la tutela assicurata.

«La recente decisione, inoltre, di porre la laurea come vincolo per esercitare la professione di perito industriale – sottolinea **Valerio Bignami**, presidente dell'Ente di previdenza periti industriali – spinge la Cassa ad essere un fattore attrattivo per i neolaureati, dato che lo stesso titolo di studio aprirà la porta a diverse professioni. Dunque, anche il nuovo quadro politico spinge a promuovere più servizi, più efficienza, più sostegno al lavoro e maggiore visibilità: noi siamo qui ad accettare la sfida».

□ LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA FAMIGLIA

Il primo sistema di contributi dedicati all'area salute intende tutelare l'iscritto in momenti particolarmente delicati della sua vita: una malattia, la necessità di dover ricorrere ad assistenza ►



LO STATO ARRETRA NELLA SANITÀ

111 miliardi di euro nel 2012
l'importo della spesa sanitaria pubblica

-1% rispetto al 2011

-1,5% rispetto al 2010

I PRIVATI AVANZANO NEL SETTORE ASSISTENZA

+ 1,7 il valore dell'assistenza del settore
privato a carico dei cittadini o degli enti privati

Anni: 2008-2011

WELFARE: Il privato in campo

Fondi stanziati nel 2015: **2.300.000** euro

TUTELA DELLA SALUTE

TIPO DI CONTRIBUTO	Assistenza sanitaria integrativa	Long term care	Indennità di malattia	Assegno per iscritti inabili	Assegno per iscritti invalidi	Interventi per abbattere le barriere architettoniche
IMPORTO MASSIMO	Copertura integrale a carico Eppi	Copertura integrale a carico Eppi	25.000 €	8.000 €	6.000 €	5.000 €
IMPORTO MASSIMO	Degenza in casa di cura	Assistenza medica e/o infermieristica	Visite specialistiche	Indennità una tantum per ricoveri fuori comune di residenza, sia per l'iscritto che per i suoi familiari		
IMPORTO MASSIMO	12.000 €	12.000 €	1.000 €	10.000 €		
IMPORTO MASSIMO	Protesi ortopediche	Protesi dentarie	Protesi acustiche	Lenti da vista	Disponibilità di dispositivi medici per invalidi, inabili o chi sia affetto da gravi eventi morbosi	
IMPORTO MASSIMO	5.000 €	10.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	



Condizioni di accesso essenziali

1. Reddito inferiore a 35.000 euro come da modello Isee
2. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica
3. Iscritto all'Eppi da almeno 3 anni

► medica, visite specialistiche o degenza in case di cura; e nella peggiore, e malaugurata ipotesi, in caso di decesso. La tutela viene assicurata anche per molti altri casi più personali (ad esempio protesi dentarie, acustiche o lenti oculistiche) ed i contributi erogabili vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 25.000 euro.

La tutela della famiglia è, a seguire, una delle vere priorità dell'Eppi. Il nuovo sistema di tutele si apre a ventaglio dal bonus neo-mamma/papà (aumentato da 2.000 a 3.000 euro), continuando con il concorso per le spese di studio (dal nido sino al master post universitario) che tanto pesano sul bilancio familiare. Senza dimenticarci di chi, purtroppo, è diversamente abile o ha a carico familiari nella medesima situazione, così come hanno diritto ad una maggiore tutela i figli minorenni nel caso in cui l'iscritto muoia: per loro è previsto il beneficio di un contributo annuo di 2.000 euro sino al raggiungimento della maggiore età.

La tutela viene assicurata anche per altri casi più particolari (ad esempio per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) ed i contributi erogabili vanno da un minimo di 900 ad un massimo di 25.000 euro. Per poter presentare domanda è necessario essere iscritti ad Eppi da almeno tre anni, essere in regola con la posizione previdenziale (presentazione delle dichiarazioni dei redditi e pagamento dei contributi) ed avere un reddito Isee non superiore a 35.000 euro. Il contributo sarà



LO STOP TEMPORANEO: L'INABILITÀ

Mario Bianchi a causa di una grave malattia durata sei mesi è stato riconosciuto temporaneamente inabile dall'ASL. A giugno 2015 presenterà la domanda di indennità (al massimo entro 6 mesi dalla data di termine del periodo di malattia), dichiarando un reddito ISEE di 30.000 euro.

Va detto che nel triennio precedente la presentazione della domanda ha prodotto un reddito medio mensile di 3.200. Il beneficio che l'Eppi garantirà, considerando i diversi indicatori, sarà di 11.200 euro: non male. ■

ACCESSO AL CREDITO

TIPO DI CONTRIBUTUTO	Contributo su mutui	Contributo su prestiti per l'incremento della professione
IMPORTO MASSIMO	10.000 €	7.500 €

Condizioni di accesso essenziali

1. Iscritto all'Eppi da almeno 3 anni
2. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica
3. Con un reddito imponibile medio dell'ultimo triennio inferiore a 60.000 euro

TIPO DI CONTRIBUTUTO	Contributo su prestiti (per l'avvio della professione) per i nuovi iscritti
IMPORTO MASSIMO	9.000 €

Condizioni di accesso essenziali

1. Massimo 30enni
2. Iscritto all'Eppi al massimo da 3 anni
3. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica

TIPO DI CONTRIBUTUTO	Contributo-anticrisi
IMPORTO MASSIMO	25.000 €

Condizioni di accesso essenziali

1. Iscritto all'Eppi da almeno 5 anni
2. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica
3. Esercita «solamente» la libera professione
4. Il reddito professionale dell'ultimo anno è inferiore a 60.000 euro
5. Contrazione del 30% sul volume d'affari nell'anno subito prima della richiesta, rispetto alla media dei 4 anni precedenti



il CASO 2

CONTRIBUTO PER PAGARE GLI INTERESSI DI UN MUTUO

Mario Verdi, neo iscritto all'Eppi, stipula un finanziamento di 30.000 euro per l'acquisto delle attrezzature per il suo studio professionale. Il finanziamento dura 7 anni. L'iscritto presenta domanda di contributo in conto interessi il 10 gennaio 2015 per il prestito stipulato con la banca il 3 gennaio 2015. L'Eppi garantirà al perito industriale Verdi un contributo pari al 6% annuo dell'importo del prestito. Stiamo parlando, per prestiti con pagamento mensile, di 150 euro per ogni rata, che equivalgono a 1.800 euro all'anno e 9.000 euro in 5 anni (durata massima). ▣

erogato in misura piena se il livello del reddito è inferiore o pari a 25.000 euro, mentre subirà una diminuzione da un minimo del 20 ad un massimo dell'80% qualora il reddito sia superiore a questa soglia.

▣ L'ACCESSO AL CREDITO

Il pacchetto che va sotto il nome di «accesso al credito» indica i contributi sui mutui per l'acquisto della prima casa o dello studio professionale, quelli per i giovani che iniziano la libera professione e per gli iscritti che desiderano sviluppare lo studio professionale. I primi rappresentano la forma di assistenza che incontra il maggior favore, tanto che annualmente i fondi stanziati vengono quasi integralmente utilizzati. Chi acquista, costruisce o ristruttura la prima casa di abitazione o lo studio professionale può contare, dunque, su un contributo fino ad un massimo di 10.000 euro che saranno erogati in ragione della durata del ►

TUTELA DELLA FAMIGLIA

TIPO DI CONTRIBUTO	Tutela figli minori	A sostegno di nascita o adozione	Assegno per iscritti con a carico familiari inabili	Concorso spese di studio dei figli
IMPORTO MASSIMO	2.000 €	3.000 €	6.000 €	Da 900 a 2.000 €

TIPO DI CONTRIBUTO	Assegno per iscritti con a carico familiari invalidi	A sostegno delle spese funerarie
IMPORTO MASSIMO	3.000 €	5.000 €



Condizioni di accesso essenziali

1. Reddito inferiore a 35.000 euro come da modello Isee
2. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica
3. Iscritto all'Eppi da almeno 3 anni


► mutuo ma, comunque, non oltre i 10 anni. I contributi per i giovani, invece, sono pensati non più solo per i titolari di un finanziamento, ma anche sulla base delle spese sostenute in un'unica soluzione, sebbene con un concorso minore da parte dell'Ente. In particolare, un giovane che acquista beni strumentali può contare su un contributo fino ad un massimo di 9.000 euro (se acquista tramite finanziamento) e fino ad un massimo di 1.200 euro (se paga in un'unica soluzione).

Chi infine abbia necessità di rinnovare la propria dotazione strumentale oppure di ristrutturare lo studio professionale può contare su un contributo, senza vincolo di età, fino ad un massimo di 7.500 euro che saranno erogati in ragione della durata del finanziamento ma, comunque, non oltre i cinque anni.

Per accedere alla prima e terza tipologia, bisogna essere iscritti all'Eppi da almeno 3 anni, essere in regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica e con un reddito imponibile medio dell'ultimo triennio inferiore a 60.000 euro. Per i giovani, invece non esiste un vincolo di reddito né di iscrizione, ma solo di età: avere massimo 30 anni.

□ IL SOSTEGNO ANTI-CRISI

Un contributo particolare sostiene chi si sia trovato costretto a ricorrere a finanziamenti per far fronte alle quotidiane esigenze di vita, a seguito di un drastico calo del fatturato. Il perito industriale può contare su un contributo pari al 4% annuo sul minor importo tra il valore del prestito richiesto e la contrazione del suo volume d'affari registrato a causa della crisi. Per poter presentare domanda è necessario essere iscritti ad Eppi da almeno cinque anni, esercitare la libera professione in via esclusiva (non può, cioè, fare richiesta chi sia anche lavoratore dipendente), essere in regola con la posizione previdenziale (presentazione delle dichiarazioni dei redditi e pagamento dei contributi), aver registrato una contrazione del volume d'affari prodotto nell'anno precedente



il CASO 3

L'AIUTO PER LE SPESE DI STUDIO

Margherita Rossi ha due figli rispettivamente di 15 e 4 anni. Per il figlio più grande che frequenta il secondo superiore, l'Ente erogherà 1.200 euro totali. L'importo previsto in effetti è di 1.500 euro per tutto il ciclo di studio, ma poiché Margherita ha richiesto il beneficio quando il ragazzo frequentava già il secondo anno del ciclo le saranno riconosciuti solo per 4 anni.

Per il figlio più piccolo che frequenta la scuola materna l'Ente erogherà invece tutti i 2.000 euro una tantum. ■

IN CASO DI NECESSITÀ

TIPO DI CONTRIBUTO	Calamità naturali (una tantum)	Calamità naturali (danni subiti)	Calamità naturali (mancato guadagno)
IMPORTO MASSIMO	5.000 €	15.000 €	25.000 €



Condizioni di accesso essenziali

1. Esercizio dell'attività professionale
2. In regola con i versamenti dei contributi e con la presentazione della modulistica

CONVENZIONI ATTIVE NEL 2015

Accesso al credito agevolato per spese personali	Assicurazione sanitaria integrativa globale	Carta di credito personalizzata
Accesso al credito agevolato per pagamento contributi	Firma digitale	Posta elettronica certificata

la presentazione della domanda di almeno il 30% rispetto al volume d'affari medio del quadriennio immediatamente antecedente ed avere, infine, – nell'anno precedente la richiesta – un reddito professionale che non superi i 60.000 euro

□ IL SOSTEGNO PER LE CALAMITÀ NATURALI

L'ultimo tassello è il sostegno a chi venga coinvolto in eventi e calamità naturali che comportino danni alla casa di abitazione o allo studio professionale. L'Eppi interviene in tre modi. Mette a disposizione un contributo di primo intervento, sino ad un massimo di 5.000 euro, dato per aiutare l'iscritto nella fase immediatamente successiva al verificarsi dell'evento.

Offre, poi, un contributo per la «ricostruzione» dell'immobile danneggiato, sino ad un massimo di 15.000 euro e comunque entro il limite del 50% dell'importo dei danni subiti. Infine, mette a disposizione un contributo per sostenere il reddito professionale nel caso in cui gli eventi siano stati talmente gravi da bloccare il mercato del lavoro. Questo sarà determinato in base al reddito medio professionale prodotto nel triennio precedente la domanda e non potrà essere superiore a 25.000 euro.

In ogni caso, ogni iscritto non potrà complessivamente beneficiare di una somma superiore a 25.000 euro e per poter presentare domanda, è necessario essere iscritti ad Eppi ed essere in regola con la posizione previdenziale (presentazione delle dichiarazioni dei redditi e pagamento dei contributi). ■



il CASO 4

L'UFFICIO ALLAGATO

Walter Giallo è uno che non si ferma facilmente: è stato interessato dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2014 e il suo studio professionale ha subito danni per 27.000 euro. Walter potrà chiedere, innanzi tutto, un beneficio una tantum, che l'Eppi potrà riconoscere nella misura massima di 5.000 euro. Walter potrà, poi, chiedere all'Ente il 50% dei danni subiti fino al limite massimo di 15.000 euro. In ragione dell'importo effettivo del danno (se superi purtroppo quel tetto) sarà necessario che Walter produca all'Ente, oltre alla regolare domanda, anche una perizia redatta da un professionista abilitato. ■



Italia, *lepri* e *tartarughe*

Quanto pesa la burocrazia in Italia? I dati della Banca Mondiale, che ogni anno pubblica la classifica *Doing Business*, posizionano l'Italia al 65° posto, tra gli ultimi classificati dell'Eurozona, sulla base di punteggi assegnati a 189 Stati, rispetto alla facilità o meno di concludere affari nel paese. Ecco il punto di vista di Luciano Hinna, esperto del settore in tema di semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione

DI **ROBERTO CONTESSI**

Domanda. Professore, dai dati del Rapporto *Doing Business* 2015 emerge una Italia in chiaroscuro: il cittadino è vittima di un fisco poco chiaro e di una giustizia perlomeno lumaca. La sua valutazione.

Risposta. Abbiamo il paese più bello del mondo, ma vittima della burocrazia. Ne subiscono le conseguenze le imprese, i cittadini e tutto questo tiene lontano molti dei capitali buoni, che potrebbero essere investiti, e attira invece quelli di dubbia provenienza, che agitano fisco e giustizia e cercano scorciatoie attraverso la corruzione che ha raggiunto livelli insopportabili. Il mercato è come un tavolo da gioco: chi si metterebbe a giocare con dei bari? La burocrazia rischia di giustificare la presenza dei bari.

D. Gli altri Stati si comportano alcuni meglio, altri non sempre con onore, certo però la macchina burocratica italiana sembra comunque costosa: perché?

R. Il confronto con gli altri paesi è frustrante: negli ultimi cinquanta anni il Pil italiano è cresciuto 2,8 volte, quello mondiale 6 volte e


questo prevalentemente a causa di una bassa produttività del nostro sistema, a sua volta generata dalla burocrazia. Essa pesa su due fronti: frena il privato ed immobilizza il pubblico, incartandolo di norme e divieti.

D. Le aziende faticano e sono poco incentivate a creare lavoro: colpa della Pa?

R. Se per avere un certificato antimafia, ammesso che serva realmente, bisogna aspettare un anno e mezzo come è capitato a qualche *start up* del sud, come si fa a fare impresa? E senza impresa non si crea occupazione e non si esce dalla crisi.

D. Fuga dei cervelli: il 50% dei giovani (48,9%) si dichiara pronto ad andare in un altro paese (secondo il Rapporto dell'Istituto Toniolo) e sono oltre 2 milioni i giovani under 40 che hanno scelto di lasciare l'Italia. C'è una relazione con la lentezza dell'apparato statale?

R. Una volta si migrava con la valigia di cartone legata con lo spago, oggi si migra con almeno una laurea ed un master: ogni nostro giovane cervello che va all'estero rappresenta una sconfitta del nostro modello. La Pa ha le sue responsabilità, anche se non è tutta colpa ►



Luciano Hinna, docente di economia aziendale, Tor Vergata

POLITICA: Il peso della burocrazia

IL CASO DELLA PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI

VARIAZIONE DI UN REGOLAMENTO

Media: **342** giorni
per un parere ministeriale

APPROVAZIONE SEMPLICI DELIBERE

Media: **179** giorni
per un parere ministeriale

► sua: certamente è repellente alla meritocrazia e questo ha contagiato l'intero sistema economico. La meritocrazia, viceversa, è quella che gli altri paesi offrono ai nostri giovani.

D. Apriamo un focus sul settore previdenza privata: la cassa periti industriali registra 342 giorni in media per un parere ministeriale su una variazione regolamentare e 179 sulle semplici delibere. Cosa succede?

R. Il tempo non ha valore per la Pa e la qualità dei servizi e delle risposte, come in questo caso, è un'opzione. Provate a pagare le tasse con 342 giorni di ritardo e vedremo che cosa succede. Il punto è che spesso la pubblica amministrazione è strutturata sulle sue esigenze, dal momento che lavora in regime di monopolio e non ha standard qualitativi: dunque, non ha possibilità di cambiamento. O istituimo un «tribunale della burocrazia» oppure bisogna intervenire sull'ecosistema, fatto di tante cose: coscienza della *res publica*, etica pubblica, meno norme, controllo della qualità dei servizi pubblici, revisione della spesa pubblica, meritocrazia, premialità, trasparenza.

D. Dal suo osservatorio, professore, i Ministeri non lavorano a proprio agio per via di un sistema politico instabile, c'entra la *spending review*, oppure cos'altro?

R. In questa situazione nessuno lavora bene: né politici né

I CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI NON SI DEVONO SVALUTARE

Quando i tempi lunghi possono mettere a rischio un sistema previdenziale



Valerio Bignami,
presidente Ente
di previdenza periti
industriali

I tempi della burocrazia rischiano di essere un fattore di incertezza, in particolare quando si toccano gli interessi concreti dei cittadini. Il caso del welfare ne è un esempio.

Quando il Pil è sottozero, i contributi versati dagli iscritti sono a rischio, perché la legge impone di svalutarli. A questo paradosso si arriverebbe giusto quest'anno, in quanto il termometro del prodotto interno lordo segna freddissimo: circa -2%. Questo significa che l'Eppi dovrebbe sottrarre soldi agli iscritti, anziché garantirli come di norma: un vero assurdo mai capitato prima d'ora.

L'Ente di previdenza si sta muovendo in proposito, ma per correre ai ripari deve avere il via libera dei ministeri che, a loro volta, non sono però soggetti ad alcun vincolo temporale.

Domanda. Presidente Bignami, quale provvedimento avete immaginato per contrastare il Pil negativo nel 2014?

Risposta. Beh, direi una doppia protezione per i periti industriali: rivalutare i contributi versati dai nostri iscritti per il 2013 ad un tasso maggiore a quello stabilito dai ministeri (circa l'1,25% invece dello 0,16%), dato che abbiamo risorse a sufficienza e non vedo perché non debbano contribuire ad incrementare le future pensioni.

D. Poi?

R. Assolutamente non svalutarli per il 2014, come ha anche richiesto l'Inps.

D. Conseguenze?

R. Come ho detto, garantire una rivalutazione più alta rispetto a quella prevista dalla legge ci consentirà di aumentare i conti correnti previdenziali degli iscritti, i cosiddetti «montanti». Mi auguro i ministeri siano concordi.

D. Ci sono stop in vista?

R. I nostri provvedimenti sono soggetti alla loro giusta approvazione e, pertanto, senza di essa siamo costretti ad agire applicando i parametri di legge. Il provvedimento, è inutile nascondercelo, nasce in salita.

D. Per quale ragione?

R. Perché è analogo a quello adottato a suo tempo dalla previdenza degli agrotecnici (Enpaia): ne nacque una controversia che è stata purtroppo definita solo in un'aula di tribunale, però il responso è stato positivo per Enpaia.

D. Cosa accadrà?

R. Siamo pronti al dialogo, al confronto, ma con ottime ragioni da vendere: i numeri ci dimostrano la totale sostenibilità dell'Ente (nonostante la «spesa» preventivata si aggiri sugli 8 milioni di euro) e ci auspichiamo che i ministeri vogliano aiutarci a perseguire l'obiettivo di assicurare pensioni sempre più adeguate. Però abbiamo bisogno di tempi stretti per intervenire.

D. Se così non fosse?

R. Io confido in una approvazione. In caso contrario, valuteremo la risposta ed agiremo per il bene dei periti industriali. ■

tecnostutture. Tra le vittime della burocrazia ci sono i politici che, anche quando vogliono cambiare qualche cosa, si imbattono in muri di gomma, ma ci sono anche i dipendenti pubblici, chiamati a gestire processi organizzativi, di innovazione e di miglioramento, senza avere gli strumenti e la cultura aziendale necessaria.

D. In che senso, professore?

R. Se i dirigenti ed i funzionari pubblici sono stati selezionati come esperti giuristi diventa poi difficile trasformarli in meccanici dell'organizzazione. Va ribilanciata la cultura del diritto amministrativo – visto che non devono tutti fare i magistrati – ed aumentata la cultura economico-aziendale, visto che sono chiamati a fare i manager. La *spending review* invece può essere letta come una grande opportunità: la storia dell'organizzazione ha dimostrato che l'innovazione esplose quando c'è scarsità di risorse.

D. Qualche possibile cura: margini di miglioramento nella pubblica amministrazione?

R. La Pa è l'azienda più grande del Paese con oltre tre milioni di dipendenti, ingessata da tanti anni. Un aumento di un solo punto di produttività, cosa non così difficile, scarica a terra 3-4 punti di Pil. Le cose da fare sono tante e vanno messe a sistema, quello che non si deve assolutamente più fare è pensare che con una norma si risolva tutto: la norma infittisce la giungla legislativa che crea solo ulteriore burocrazia. Questo spiega perché le varie riforme che si sono susseguite negli ultimi venti anni sono stati solo spartiti che hanno prodotto poca musica, stonata e a costi altissimi.

D. Il caso-Eppi è certamente troppo piccolo, e va approfondito, ma sembra sintomo di un malessere: la sua valutazione.

R. Non è un problema di grandezza, la storia ha dimostrato che le grandi idee partono da piccole strutture al confine dell'impero. Il caso Eppi può essere un inizio di pressione sui risultati: lanciate una veloce indagine tra tutti gli altri enti di previdenza, proponete degli indicatori di qualità della risposta ai vostri ministeri di riferimento, fate gruppo e negoziate con loro un *performance agreement*, che poi altro non è che il vecchio detto «vedere soldi, vedere cammello». ■

QUANTO TEMPO PERDIAMO A CAUSA DELLA BUROCRAZIA:

269 ore all'anno

PER PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E PAGARE LE TASSE

L'Italia è sesta su 31 Paesi mondiali, tra cui ad esempio Islanda, Usa e Corea del Sud. Prima è la Repubblica Ceca con 413 ore, il più virtuoso è il Lussemburgo con 51 ore

1.200 giorni circa

DURATA DEI PROCEDIMENTI CIVILI LEGATI AD INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'Italia è medaglia di bronzo della lentezza, poco sotto Grecia e Slovenia

Quasi **2** anni

PER RISOLVERE UN PROCEDIMENTO DI INSOLVENZA

L'Italia è 14esima, da notare che peggio di lei sono Francia, Svezia e Lussemburgo, poco meglio di lei gli Stati Uniti: la più virtuosa è l'Irlanda

Quasi **5** giorni

TEORICAMENTE PER AVVIARE UN'IMPRESA

Alla stregua della Francia, molti meno che in Svizzera, Germania e Spagna (da 14,5 a 10), ma con un costo triplo o doppio rispetto alle altre nazioni in termini di capitale minimo e spese procedurali

Fonte: Banca mondiale, *Doing business 2015*



Un campione significativo

DI SARA BINASSI* E SILVIA GHISELLI**

* ricercatrice presso AlmaLaurea

** responsabile delle indagini e ricerche di AlmaLaurea

Delle recenti tendenze del mercato del lavoro e delle prospettive professionali dei periti industriali si è già dato conto nei precedenti numeri di «Opificio»; attraverso – in prima battuta – l'analisi della documentazione AlmaLaurea, il Consorzio di 72 atenei italiani, e, successivamente, grazie alle risposte rese dai delegati iscritti all'albo durante il sondaggio lanciato via e-mail nell'autunno scorso. Una figura professionale, quella del perito industriale, che garantisce, ancora oggi e nonostante il perdurante contesto economico sfavorevole, un buon inserimento lavorativo e condizioni occupazionali soddisfacenti. Prima di tutto in termini retributivi, con guadagni mensili netti che superano complessivamente i 1.700 euro, ma che crescono fino a superare quota 2.000 euro tra i delegati con maggiore esperienza. Ma anche in termini di soddisfazione per la scelta compiuta, dato che tre periti industriali ogni quattro, potendo tornare indietro, ripeterebbero il medesimo percorso formativo compiuto.

Ma come vede il proprio futuro chi la professione di perito industriale la svolge quotidianamente, magari già da molti anni? Quale strada dovrebbe imboccare il Consiglio nazionale per garantire un futuro prospero e in linea con i tempi attuali? Durante le giornate del Congresso straordinario «Andare Oltre», i partecipanti hanno avuto l'opportunità di dare voce alla categoria anche attraverso la compilazione di un breve questionario, il cui obiettivo era proprio quello di sondare

l'opinione in merito alle scelte che il Congresso era chiamato a compiere proprio in quel momento. Una partecipazione sentita, forte, di cui si rende conto in queste pagine attraverso lo spoglio di oltre 200 questionari collazionati (212, per la precisione). Chi ha deciso di rendere la propria testimonianza, quasi sempre di genere maschile (96%), ha un'età media di poco superiore ai 46 anni e proviene in larga parte dal Nord Italia (58%); nettamente inferiori i rappresentanti del Sud (23%) o del Centro (19%). Come evidenziato anche nei precedenti approfondimenti realizzati da AlmaLaurea, quasi sempre si accede all'albo grazie al diploma di scuola secondaria superiore (97%, nel caso dei rispondenti al sondaggio di cui si rende ora conto; solo il 3% è in possesso di un titolo di laurea). Ma, nonostante questo, è crescente la necessità di tornare in formazione, in particolare all'università: non a caso, infatti, il titolo di studio attualmente posseduto dai delegati, in particolare tra i più giovani, è nell'11% dei casi una laurea.


Poco meno della metà (42%) dei rispondenti ha una specializzazione in elettrotecnica e automazione (sovrarappresentati rispetto al complesso dei delegati), il 15% in quella meccanica; l'area dell'edilizia è rappresentata dal 10% circa dei rispondenti mentre quelle dell'elettronica industriale e della termotecnica contano, ciascuna, circa il 7% dei partecipanti. Specializzazioni che nel mercato del lavoro si traducono nel 33% dei casi in attività di progettazione e nel 18% di impiantistica, per lo più dell'area elettrica. ►



Nel lavoro di indagine che il Consiglio nazionale ha avviato per meglio conoscere tendenze e umori dei propri iscritti, un passaggio importante era rappresentato dal questionario distribuito nel corso dell'appuntamento congressuale del novembre scorso. Si confermano i «muscoli» di una nuova generazione e alcune parole d'ordine per il futuro (professione intellettuale, formazione universitaria), ma emerge anche una sorta di rimpianto per una scuola che non c'è più: grazie tante, signora Gelmini!



Fig. 1 – Con quale titolo accedere?



► Le attività di sicurezza e prevenzione riguardano poco più del 9% degli intervistati; di analoga entità quelle dell'edilizia.

□ A CHI CONSENTIRE L'ACCESSO ALL'ALBO?

In risposta alla riforma del sistema universitario, che di fatto ha introdotto più livelli di accesso alla professione di perito industriale, è stato chiesto ai delegati di esprimere la propria opinione su quali titoli di studio considerare ammissibili (Fig. 1). Il 68% ha manifestato ampi segni di apertura, dichiarandosi favorevole a consentire l'iscrizione all'albo sia ai diplomati che ai laureati triennali (percentuale che non mostra variazioni tra Nord e Sud, ma che raggiunge però il 77% tra i delegati d'età 56-65 anni). Ma chi ha dichiarato di voler consentire l'accesso ai soli laureati con titolo triennale è il 23% degli intervistati (nessuno scostamento tra Nord e Sud, ma la quota raggiunge il 32% tra i 46-55enni): questa di fatto la scelta finale condivisa in sede di Congresso. Decisamente minoritari, rispettivamente 5 e 2%, coloro che hanno dichiarato di voler consentire l'ingresso ai soli diplomati periti industriali (ma concentrati soprattutto al Centro-Sud) e quanti desidererebbero circoscrivere la possibilità di iscrizione alle persone in possesso di un titolo universitario più elevato di quello triennale, come ad esempio una laurea magistrale o a ciclo unico.

Motivazioni diverse derivano da queste scelte, qui spiegate attraverso *wordcloud*, speciali rappresentazioni grafiche capaci di sintetizzare, in modo semplice e immediato, i concetti principali espressi dai delegati. Tra i sostenitori dell'apertura all'albo sia al diploma che alla triennale (Fig. 2), c'è chi ritiene che occorra far sopravvivere la categoria dei periti industriali consentendo l'accesso sia ai laureati che ai diplomati, così da favorire l'aumento del numero dei nuovi iscritti. Chi, inoltre, ritiene che le esigenze del mondo del lavoro richiedano competenze specifiche e una formazione professionale più elevata e trasversale, ottenibile certamente con il diploma, ma soprattutto con la laurea. Infine c'è chi sostiene sia un modo per adeguarsi alla normativa europea, mantenendo sia il titolo tecnico di perito industriale che il titolo di laurea triennale.

Tra coloro che invece hanno optato per un accesso all'albo possibile ai soli laureati triennali (Fig. 3), spunta ancora una volta lo spettro dell'adeguamento alla normativa europea, cui si affiancano motivazioni legate al cambiamento radicale del mondo del lavoro vissuto negli ultimi anni, e alla maggiore qualificazione professionale richiesta ai nuovi iscritti; per altri rappresenta anche un modo per elevare il titolo di perito industriale (in linea con quanto previsto dalla Direttiva Ue n. 36/05) garantendone la permanenza nel settore dei liberi professionisti.

Da non trascurare infine le motivazioni di chi limiterebbe l'accesso ai soli diplomati, i quali considerano il titolo di scuola secondaria superiore già adeguato alla formazione del

perito industriale, fermo restando il periodo di praticantato. La quota residuale di chi ha scelto di consentire l'accesso all'albo ad un titolo universitario più elevato di quello triennale ritiene sia necessario avere tecnici qualificati per svolgere la libera professione intellettuale e che le lauree triennali non bastino a garantire l'adeguata formazione di un tecnico.

□ ACCESSO ALL'ESAME DI STATO

È stato chiesto agli intervistati se fossero favorevoli o contrari al consentire l'accesso all'esame di Stato, previo tirocinio, anche ai diplomati tecnici di prossimo arrivo sul mercato (i cosiddetti «figli» della Riforma Gelmini). In linea con quanto deliberato in sede di Congresso, ben 46 periti industriali su cento si sono rivelati contrari (soprattutto quelli nella fascia d'età intermedia dei 46-55enni). Favorevoli alla proposta sono stati invece 35 delegati su cento, in particolare tra i più giovani (quelli della fascia d'età 36-45 anni).

□ DURATA MINIMA DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ALBO

Ai fini dell'accesso all'albo dei periti industriali concorrono – o hanno concorso fino ad oggi – diversi requisiti, tra cui il tirocinio, la cui durata è variabile in funzione del titolo conseguito (18 mesi per i diplomati, 6 mesi per i laureati triennali). *Ma quale dovrebbe essere la durata minima prevista?* Sorprendentemente, il 37% degli intervistati ha optato per un minimo di 24 mesi, seguito da una quota leggermente più esigua (31%) che ritiene adeguati gli attuali 18 mesi. Ma occorre tenere in considerazione che il collettivo intervistato è composto per la quasi totalità da periti che hanno acceduto all'albo grazie al diploma. Non a caso, infatti, sono soprattutto i periti industriali più giovani a sostenere la tesi della maggior durata del tirocinio (47%).

Decisamente minoritari (14%), ma generalmente in possesso di una laurea, quanti ritengono che 6 mesi di tirocinio siano sufficienti. Come per l'accesso all'esame di Stato, anche sul tema del tirocinio si è dibattuto a lungo in sede di Congresso, con la successiva richiesta di eliminare l'obbligo di tirocinio per i laureati triennali.

□ PROVVEDIMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ALBO

Le risposte rese dagli intervistati confermano le iniziative intraprese dal Consiglio nazionale in sede congressuale, dal momento che sei intervistati su dieci ritengono necessaria una riduzione del numero e del tipo di specializzazioni dell'albo, auspicandone l'accorpamento (tesi sostenuta soprattutto tra i periti del CentroSud e tra quelli con maggior esperienza). La proposta derivante dal Congresso è infatti quella di suddividere il nuovo albo in tre specializzazioni: 1) civile e ambientale, 2) industriale e 3) dell'informazione. Un altro provvedimento proposto nel sondaggio, e sostenuto dal 53% degli intervistati, ►

Fig. 2 – Perché consentire l'accesso all'albo a entrambi i titoli (laurea e diploma)? Sintesi, attraverso wordcloud, delle motivazioni espresse



Fig. 3 – Perché consentire l'accesso all'albo ai soli titoli di laurea triennale? Sintesi, attraverso wordcloud, delle motivazioni espresse



DOSSIER: Viaggio intorno alla mediazione

IN MEDIO



STAT

VIRTUS

GIUSTIZIA A MISURA D'UOMO

DI CARLO PILIA

*responsabile scientifico di Conformed e curatore della rivista
«Quaderni di conciliazione», Università di Cagliari*



Nella giornata dell'11 dicembre 2014, all'Università «La Sapienza» di Roma, presso la prestigiosa Aula Pietro Onida della Facoltà di economia, si è svolto l'importante convegno internazionale avente il suggestivo titolo *In medio stat virtus* dedicato al ruolo delle professioni tecniche nella risoluzione extragiudiziale delle controversie. Le numerose

modalità compositive alternative al giudizio, in ambito internazionale, sono di solito riassunte con gli acronimi inglesi *Adr* (*alternative dispute resolution*) e, quelle gestite per via telematica, *Odr* (*online dispute resolution*). Tra di esse viene collocata dalle più recenti normative europee e nazionali la mediazione civile che consiste in una procedura riservata, semplificata, rapida ed economica affidata a un professionista imparziale che, senza alcun potere di decidere la controversia, assiste le parti nella ricerca di una soluzione amichevole con i contendenti. L'accordo conciliativo costituisce l'auspicata soluzione condivisa e perciò vantaggiosa per tutte le parti, le quali su base volontaria superano il conflitto e, al contempo, rinsaldano la coesione economica e sociale. Non è necessario, almeno in questi casi, rivolgersi a un giudice per chiedere una decisione imposta autoritativamente che, all'esito di un lungo, costoso e incerto processo, stabilisca chi aveva torto e chi ragione, così da definire la lite senza però comporre il conflitto tra i contendenti.

L'iniziativa convegnistica è stata organizzata dal Consiglio nazionale

dei periti industriali e dei periti industriali laureati insieme alla Fondazione Opificium, che hanno pure accreditato l'evento ai fini della formazione permanente degli iscritti, avvalendosi di un'ampia rete di collaborazioni istituzionali necessarie per la diffusione della cultura della mediazione e, più in genere, delle altre misure. Accanto all'esperienza degli operatori della mediazione accreditati (Conformed), delle associazioni del settore (Sistema conciliazione e Mediatori Mediterranei Onlus) e dei numerosi professionisti tecnici esperti della materia sia italiani provenienti dai vari collegi provinciali e sia stranieri di Francia e Spagna, infatti, è stato richiesto il contributo scientifico di autorevoli docenti di atenei nazionali (Sapienza di Roma e Cagliari) ed esteri (Universidad nacional de educación a distancia di Madrid e Universidad di Zaragoza) da anni impegnati nelle attività di studio, ricerca e formazione sulla mediazione.

Con gli interventi dei rappresentanti delle varie istituzioni accademiche e professionali coinvolte e dei numerosi relatori indicati nel programma e con l'attiva partecipazione di un ampio pubblico di professionisti interessati, durante la mattinata sono state affrontate le principali questioni attinenti all'introduzione, allo sviluppo e all'applicazione della mediazione in ambito europeo e internazionale. Di seguito, si è animato un vivace e partecipato dibattito sull'approccio più corretto che, in chiave di collaborazione internazionale e interprofessionale, si dovrebbe avere nei confronti della mediazione transnazionale, ossia quella legata alla soluzione delle controversie insorte tra contendenti appartenenti a Stati differenti. I lavori si sono protratti fino a tarda sera con la rappresentazione simulata in sala di una procedura di mediazione condotta in maniera collegiale dai periti tecnici



Diffondere la cultura della mediazione in ambito europeo e internazionale è stato uno degli obiettivi colti dal convegno promosso dal CNPI. Ma nel corso della giornata di lavori sono soprattutto emerse le formidabili possibilità di uno strumento in grado di contribuire a migliorare la qualità della giustizia.

E a proporre anche un diverso profilo: meno punitiva, più empatica



italiani e stranieri presenti al convegno. Il caso si riferiva al conflitto determinato dai gravi ritardi e dai maggiori costi riscontrati nella prima fase di esecuzione di un appalto internazionale di lavori affidato da un committente-investigatore straniero a un'impresa aggiudicataria multinazionale per la ristrutturazione di un prestigioso complesso condominiale, con la direzione esperta di un professionista tecnico italiano. La diretta partecipazione dei periti industriali italiani e stranieri alla gestione simulata della mediazione è stata molto utile ai fini della comprensione della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura di composizione amichevole del conflitto con aspetti tecnici e di internazionalità. Con la mediazione si apprezza la necessità di una pluralità di contributi professionali finalizzati alla costruzione dell'accordo conciliativo, tra i quali quelli che apportano le conoscenze linguistiche non solo italiane, ma anche straniere utilizzate dalle parti in conflitto,

oltre che le competenze tecniche e comunicative, non solo giuridiche, riferite alle varie questioni dibattute. L'interdisciplinarietà e l'internazionalità dei contributi occorrenti per il successo della mediazione, non a caso, sono state chiaramente segnalate nell'intitolazione stessa dell'iniziativa convegnistica.

UN'INNOVAZIONE CON UNA RADICE ANTICA

Per un verso, la più recente terminologia inglese invalsa a livello internazionale (*mediation*, accanto a quelle di *Adr* e *Odr*) e altresì nelle fonti giuridiche europee (direttiva 2008/52/Cee, 2013/11/UE e regolamento 524/2013) attuate (Dlgs 28/2010, Dm 180/2010 e successive modificazioni) e da recepire anche in Italia esprime ►

PERCHÉ BISOGNA MEDIARE?

Non per una sentenza che premi l'una parte e mortifichi l'altra, ma per una soluzione condivisa che consenta alle parti di proseguire proficuamente le reciproche relazioni personali ed economiche

► la chiara derivazione nordamericana dell'istituto che è stato applicato a partire dagli anni settanta del secolo scorso per l'amichevole risoluzione extragiudiziale delle controversie civili (tra soggetti privati) e commerciali (con imprese). Per altro verso, la locuzione latina «in medio stat virtus» utilizzata per presentare il convegno segnala un'origine e, perciò, un significato più risalente e profondo della mediazione, poiché evoca un precetto filosofico antico di secoli se non millenni, a noi trasmesso attraverso il medioevo, che risale al mondo latino e prima ancora greco. La parola

mediazione, infatti, evoca la radice latina *mediare*, da *medium* che significa stare in mezzo.

Nel precetto filosofico, condiviso da tutte le culture dell'antichità, più in generale, si rivolge l'invito alla prudenza, alla ricerca dell'equilibrio e della condivisione, quale saggio sistema di comportamento da praticare nella vita e nelle dinamiche sociali e relazionali nei diversi campi.

La ricerca di una soluzione mediana, che si distanzi dagli eccessi e dagli estremi, che non si appiattisca sulla richiesta di uno dei contendenti, pertanto, costituisce un efficace metodo com-

L'ANALISI

Come funziona (bene) e quanto funziona (poco)

Un'analisi sui primi anni di vita dell'istituto dell'*Alternative Dispute Resolution* promuove l'idea ma solleva perplessità sulla sua applicazione. Stenta soprattutto a entrare nella mentalità dei nostri concittadini l'opzione di una strada diversa per risolvere velocemente un contenzioso. Per gli italiani, che pure non dimostrano grande fiducia verso le istituzioni del Paese, il tribunale, il giudice, l'avvocato appaiono ancora come la sola soluzione. Ma sbagliano

La riforma ha costruito un sistema della mediazione che impone il rispetto di principi cardine di funzionamento: riservatezza, imparzialità, professionalità, tempestività ed economicità, che si declinano in un sistema competitivo di accreditamento aperto, ma controllato dal Ministero della giustizia. Agli utenti contendenti è lasciata la libertà di scegliere gli organismi di mediazione e i mediatori che siano reputati maggiormente adatti a prestare l'assistenza per la composizione amichevole delle controversie.

Che cos'è un organismo di mediazione

Gli organismi di mediazione sono le nuove strutture organizzative, iscritte presso l'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia, che possono gestire le procedure di risoluzione delle controversie finalizzate alla conciliazione. A tal proposito, il sistema distingue le strutture in pubbliche e private, stabilendo i diversi requisiti occorrenti per ottenere l'accREDITAMENTO ministeriale e le relative competenze per materia nei conflitti da gestire.

In ambito pubblico, anzitutto operano le Camere di commercio, tradizionalmente incaricate della risoluzione extragiudiziarie del contenzioso tra imprese e con i consumatori, che possono costituire organismi di mediazione aventi competenza generale estesa alla gestione di tutte le controversie civili e commerciali. In ambito professionale, la competenza generale spetta anche agli organismi di mediazione costituiti dagli ordini degli avvocati avvalendosi gratuitamente dei locali concessi loro all'interno dei tribunali. Tutti gli altri ordini e collegi professionali, compresi quelli dell'area tecnica, a cominciare dai collegi dei periti industriali, possono costituire organismi di mediazione che ottengono l'accREDITAMENTO limitato alla gestione dei conflitti vertenti nelle materie di loro specifica competenza e si avvalgono di proprie sedi operative, così come stabilito dalla riforma anche per



positivo delle controversie. Con la mediazione, infatti, si riconosce l'intersoggettività del conflitto e, quindi, si richiede la collaborazione di tutte le parti contendenti nella costruzione di una soluzione condivisa. La mediazione, peraltro, non è semplicisticamente la soluzione posta a metà tra le opposte pretese, quanto piuttosto un punto di equilibrio concordato dalle parti grazie all'assistenza di un professionista, il mediatore, terzo, imparziale ed esperto di tecniche di comunicazione e della materia del contendere. Il mediatore, avvalendosi anche delle sue cono-

scenze e competenze tecniche, presta l'attività professionale finalizzata all'obiettivo del raggiungimento dell'accordo conciliativo, quale soluzione condivisa dalle parti. La soluzione positiva della controversia ottenuta in mediazione avrà maggiori possibilità di essere spontaneamente attuata proprio perché concertata e condivisa. Se si riescono a conciliare le opposte pretese, le parti potranno proseguire proficuamente le reciproche relazioni personali ed economiche, così da contribuire al ripristino della coesione sociale del Paese. ■

COME SI DIVENTA MEDIATORI

Il percorso formativo teorico e pratico per i mediatori si sviluppa in un corso di base iniziale di 50 ore, con 4 ore di verifica, e un aggiornamento ogni due anni di 18 ore. Sempre con cadenza biennale, inoltre, i mediatori sono tenuti a svolgere 20 tirocini assistiti



tutti gli altri organismi privati. In ambito privato, infine, occorre che gli organismi di mediazione siano gestiti da società che abbiano un capitale sociale minimo versato di diecimila euro e dispongano di almeno due sedi ubicate in regioni o quantomeno province differenti. Tutti gli organismi, pubblici e privati, devono avvalersi di almeno due unità di personale per la segreteria e di cinque mediatori formati da appositi enti accreditati. Il percorso formativo teorico e pratico per i mediatori si sviluppa in un corso di base iniziale di 50 ore, con 4 ore di verifica, e un aggiornamento ogni due anni di 18 ore. Sempre con cadenza biennale, inoltre, i mediatori sono tenuti a svolgere 20 tirocini assistiti. Anche questa attività è utile alla formazione pratica dei mediatori poiché permette loro di seguire, come semplici osservatori, gli altri professionisti che gestiscono le procedure di mediazione. Tuttavia, per essere ammessi ai percorsi abilitanti, ai mediatori è richiesto un diploma universitario almeno triennale o, in alternativa, l'iscrizione a un ordine e collegio professionale. La riforma italiana, pertanto, non ha circoscritto l'attività di mediazione ai laureati in giurisprudenza e, tantomeno, ai soli avvocati, anche se a questi ultimi è stata successivamente riconosciuta la possibilità di avvalersi di un accreditamento d'ufficio mediante un percorso formativo semplificato. In ogni caso, la notevole apertura operata dalla riforma italiana quanto ai mediatori accreditabili è da apprezzare sotto un duplice aspetto funzionale allo sviluppo della qualità professionale e tecnica della mediazione, oltre che al suo capillare radicamento nei territori. Per un verso, si vuole permettere a tutti i laureati in possesso di un diploma almeno triennale, conseguito in qualsiasi corso di studi delle nostre università, di formarsi come mediatori in quanto mancano finora degli appositi titoli accademici dedicati alla mediazione civile e commerciale. Nei percorsi universitari, invero, la formazione sulla mediazione è stata finora totalmente trascurata, anche negli studi giuridici che hanno preferito soffermarsi sulla prospettiva processuale del contenzioso giudiziario, a differenza di quanto si è realizzato nelle esperienze più consolidate degli Stati Uniti e dell'Europa del Nord. In queste realtà, infatti, da tempo si sono affermati percorsi formativi dedicati ai professionisti operanti con le varie tecniche nella gestione extragiudiziaria dei conflitti.

Per altro verso, è apprezzabile anche l'apertura verso coloro ►

L'ANALISI



► che non dispongono di un titolo di formazione universitaria, purché siano iscritti agli ordini e collegi professionali. Tra essi, infatti, sono compresi numerosissimi professionisti che hanno un ruolo fondamentale, come periti, esperti e consulenti tecnici, nella risoluzione delle questioni tecniche all'interno delle controversie giudiziarie. Il loro contributo professionale risulta indispensabile anche in mediazione, come nelle altre modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Le conoscenze giuridiche, come è risaputo, non esauriscono il novero di quelle necessarie alla corretta, tempestiva ed efficace gestione della mediazione finalizzata alla conciliazione. Tutte le professionalità giuridiche, tecniche e comunicative, in effetti, sono indispensabili per garantire la qualità e il successo della mediazione. In base all'impianto della riforma, per garantire la qualità professionale del servizio di assistenza delle parti nella risoluzione amichevole delle controversie nelle varie materie civili e commerciali, si stabilisce che l'organismo di mediazione adito dalle parti possa nominare, tramite il proprio responsabile, uno o più mediatori per ciascuna procedura. In proposito, si precisa che nelle controversie che si riferiscono a materie tecniche, in via prioritaria l'organismo si avvalga individualmente e collegialmente di mediatori in possesso delle relative competenze. Solo in via residuale, si prevede che il mediatore possa avvalersi di collaboratori esterni quali professionisti tecnici, quasi come accade per la nomina giudiziaria di consulenti tecnici d'ufficio nel processo, con rilevanti costi aggiuntivi a carico delle parti e, probabilmente, dilatazione dei tempi della procedura. Il regime dei costi della mediazione, infatti, si sostanzia nella previsione di un sistema tariffario calmierato e graduato per scaglioni in base al valore della controversia, che pone a carico delle parti una indennità comprensiva dell'onorario dei mediatori, quale che sia il loro numero e gli incontri o l'attività che essi svolgano. L'indennità di mediazione a carico delle parti, pertanto, non aumenta se si utilizza un collegio di mediatori piuttosto che un solo mediatore. Tuttavia, nel caso di affiancamento del mediatore con

un perito esterno, il relativo costo, corrispondente a quello di una Consulenza tecnica d'ufficio nel processo, si aggiunge all'indennità di mediazione a carico delle parti. Inoltre, la nomina di un perito esterno incide, allungandoli ulteriormente, sui tempi della mediazione che, in base alla normativa vigente, ha una durata massima di tre mesi. Al riguardo, si osservi come una Ctu processuale, di regola, assorba da sola una durata trimestrale.

Un buon organismo di mediazione è multidisciplinare

Le soluzioni organizzative e gestionali migliori, in quanto più efficienti, sono quelle che vedono gli organismi dotarsi di tutte le professionalità occorrenti da utilizzare in maniera collegiale a seconda della materia oggetto di controversia. In tutti i casi, le professionalità tecniche sono da coinvolgere in maniera appropriata per garantire l'assistenza qualificata delle parti, che altrimenti si rivolgeranno ad altro organismo più efficiente. Non sempre, tuttavia, gli organismi di mediazione, soprattutto quelli degli ordini e collegi professionali, hanno saputo garantire la strutturata presenza di tutte le componenti professionali occorrenti. Ciascun ordine e collegio, a cominciare da quelli degli avvocati, ha privilegiato i propri professionisti, senza raccogliere all'interno dell'organismo anche le altre professionalità complementari o utili.

Le strategie dell'integrazione in maniera collegiale delle professionalità, tuttavia, sono indispensabili per lo sviluppo della mediazione se





si considera l'ampissimo campo applicativo, che contempla accanto a quella obbligatoria, pure quelle delegata, concordata e facoltativa, in ambito interno e transazionale. La mediazione civile e commerciale, ai sensi della direttiva 2008/52/Cee, infatti, si applica direttamente alle controversie tra parti contendenti di Stati differenti e, in base alla normativa italiana, anche alle liti tra soggetti italiani. Più precisamente, la riforma italiana ha imposto la mediazione come da esperire in maniera obbligatoria prima di poter promuovere l'azione giudiziale in una vastissima area di contenzioso concernente le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La scelta legislativa persegue una finalità deflattiva del contenzioso giudiziario nel considerare le controversie aventi un maggiore impatto, tanto sotto il profilo quantitativo quanto qualitativo, se si considera l'importanza dei rapporti considerati.

Per le cause pendenti il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Un siffatto potere giudiziale è applicabile sia nelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria per legge e sia in quelle nelle quali è volontaria.

Ancora, la medesima riforma prevede che nel contratto, nell'atto costitutivo e nello statuto di un ente le parti possano inserire un'apposita clausola di mediazione, che per il caso di controversia obblighi i contendenti a esperire il procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice. Infine, la mediazione si dice facoltativa quando è promossa per una controversia sui diritti disponibili fuori dei casi di obbligatorietà stabilita dalla legge, ordinata dal giudice e concordata preventivamente dalle parti.

Le statistiche (non buone) del Ministero della giustizia

I dati statistici rilevati dal ministero dimostrano come la stragrande maggioranza delle mediazioni promosse in Italia siano obbligatorie, oltre l'80 per cento. L'imposizione normativa supplisce ad una grave carenza di cultura della mediazione, che invece si è già sviluppata negli altri paesi stranieri più avanzati. Bassa è ancora l'incidenza delle mediazioni disposte dai giudici, a riprova della scarsa fiducia che la magistratura e non solo gli avvocati nutrono verso la mediazione. Rare, inoltre, sono le mediazioni fondate su una clausola concordata, a dimostrazione che manca ancora tra i professionisti, gli operatori economici e i cittadini la consapevolezza delle potenzialità della mediazione. L'obbligatorietà costituisce la misura costrittiva che in Italia ha accompagnato la riforma per far partire il sistema, sia nella fase iniziale di entrata in vigore della riforma nel 2011 e sia, dopo la sentenza della corte costituzionale del 2012 che aveva dichiarato l'illegittimità, nel successivo decreto del fare dell'agosto 2013 che l'ha ristabilita per un quadriennio. Nel periodo intermedio senza obbligatorietà il sistema della mediazione è sostanzialmente collassato, non essendo sufficienti a farlo andare avanti le mediazioni volontarie.

Tra le mediazioni obbligatorie, inoltre, quelle più numerose riguardano contratti bancari, locazioni, diritti reali e condominio. L'indicazione è coerente con lo stato di profonda crisi del Paese e con il suo sistema economico incentrato sulla proprietà immobiliare diffusa tra la popolazione. Si tratta, in ogni caso, di controversie dall'elevato contenuto tecnico, che richiedono il contributo professionale dei tecnici esperti del settore. In proposito, dai dati statistici emerge un altro dato di criticità costituito dalla scarsa partecipazione della parte invitata alla mediazione (circa il 70% dei casi non partecipa) e, comunque, il modesto numero di accordi conciliativi raggiunti (circa il 10%). Tra gli organismi di mediazione, peraltro, quelli che registrano la più bassa percentuale di conciliazioni sono proprio quelli degli ordini degli avvocati, mentre maggiori sono gli accordi raggiunti dagli altri ordini e collegi professionali e da organismi privati.

Un altro dato significativo è la maggiore diffusione percentuale della mediazione nelle regioni dell'Italia del nord, piuttosto che in quelle del centro e sud. Malgrado la crescente diffusione delle procedure di mediazione, nel quadriennio abbiamo registrato alcune centinaia di migliaia di procedure, a fronte dei circa cinque milioni di cause civili tuttora pendenti. Gli organismi di mediazione sono circa un migliaio, mentre quelli di formazione ammontano a oltre quattrocento. Nessun dato ufficiale è disponibile circa il numero dei mediatori che, senza considerare l'accreditamento officioso degli avvocati, non dovrebbe superare i centomila. Siffatti dati, in gran parte determinati dall'obbligatorietà della mediazione, si spiegano non solo con la novità della riforma e le forti resistenze del ceto forense, ma soprattutto con ragioni strutturali più profonde collegate alla mancanza di una cultura delle *Adr* in Italia, che comunque anche se in ritardo inizia a svilupparsi. È necessario però un complessivo adeguamento dei percorsi formativi e professionali che includano la disciplina della mediazione e, soprattutto, il varo di iniziative informative rivolte alla società civile. ■

UNA QUESTIONE UMANA, SOLO UMANA

A chi è chiamato a risolvere una lite, a trovare un giusto compromesso tra le posizioni delle parti, non basta possedere le competenze tecniche per valutare con cognizione di causa le ragioni dell'una e dell'altra. È indispensabile anche un altro genere di competenze, tutte riconducibili alla capacità psicologica di conoscere in profondità l'essere umano. E non è una passeggiata

DI **MARIA CHIARA VENTURELLI**

formatrice esperta di comunicazione e sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane, Centro Servizi PMI



Qualunque sia la professione d'origine del mediatore, egli è chiamato ad agire con competenze comunicative e relazionali riconducibili non tanto al suo sapere tecnico-specialistico distintivo, quanto piuttosto alle sue caratteristiche attitudinali, risorse personali, abilità

sociali e comportamentali.

Il mediatore è chiamato a risolvere liti e conflitti per portarli verso una soluzione di conciliazione, un accordo amichevole di composizione della controversia.


Ma in questo percorso e nella ricerca che dovrebbe portare ad un progressivo avvicinamento delle parti per concludersi con un loro accordo, quali competenze mette in campo il mediatore? Accanto al sapere tecnico-specifico, acquistano un'importanza strategica e fondamentale quelle cosiddette «competenze trasversali» che, in ordine all'obiettivo di mediare per

giungere ad un accordo, divengono funzionali ad accostare le parti in conflitto e a facilitare la modalità con cui esse comunicano, entrano in relazione e la portano avanti.

Il mediatore è infatti un professionista con requisiti di terzietà, equidistanza ed imparzialità, avente il compito di facilitare la comunicazione tra le parti affinché esse pervengano ad un accordo amichevole. Se deve essere un facilitatore della comunicazione, allora l'abilità comunicativa dovrà risultare un requisito di competenza di cui dimostrare il possesso.

Ed è proprio la comunicazione, infatti, la prima abilità trasversale richiesta al mediatore. Secondo il modello pragmatico della comunicazione interpersonale, egli deve essere in grado di formulare e trasferire dati, informazioni, messaggi, ma anche emozioni e stati d'animo, cogliendo e al contempo recependo tutti i segnali di ritorno (*feedback*) provenienti dalle parti in conflitto, mantenendo verso le stesse, e in tutte le fasi del procedimento, un atteggiamento ed un comportamento imparziali ed equidistanti.

Il suo obiettivo è quello di portare la comunicazione a tra-



sformarsi e a progredire rispetto al punto iniziale di lite. Ma in questo processo di trasformazione, il mediatore, mediante la comunicazione, compie un'operazione che va al di là del mero trasferimento di informazioni e messaggi, poiché ciò che agisce comunicando sono competenze negoziali, di tipo psicologico, atte a supportare le parti in un processo di avvicinamento reciproco nell'interpretazione dei fatti della questione che le vede distanti. Il mediatore non esprime valutazioni o giudizi di valore, non trova lui le soluzioni al caso, ma – si potrebbe affermare – aiuta le parti in lite, attraverso la comunicazione efficace, a riflettere sulle loro rispettive posizioni, accompagnandole ad «andare oltre alle posizioni stesse», per focalizzare ciò che si nasconde dietro alle medesime.

Per arrivare a fare questo, le parti hanno necessità di compiere un passo difficile, di analisi delle proprie motivazioni e di apertura verso quelle della controparte, di assunzione di una maggiore consapevolezza di sé e di comprensione almeno, se non già di condivisione, dell'altro. Vediamo i principali segmenti nei quali si può suddividere il processo di mediazione.

IL PROCESSO DI INTERPRETAZIONE DELLE REALI VOLONTÀ DEI LITIGANTI

La posizione è ciò che ciascuna parte afferma, ciò che dice. Rappresenta normalmente il problema apparente, la parte visibile della situazione conflittuale e corrisponde alle pretese. Dietro alla posizione si nasconde il suo reale e più autentico motivo, che è dato da un insieme di interessi, valori e bisogni di cui ciascuna parte è portatrice.

Gli interessi sono i moventi silenziosi dietro il baccano delle posizioni. Se la posizione è ciò che si dice, l'interesse è il motivo per cui lo si dice. Mentre la posizione corrisponde alla parte visibile della situazione conflittuale, alle pretese delle parti, l'interesse è la parte sommersa del conflitto, quella sulla quale le parti, attraverso l'aiuto del mediatore, dovrebbero lavorare. Infatti, mentre le posizioni non si possono conciliare, gli interessi illuminano invece spazi negoziali di apertura e di dialogo.

I valori sono delle qualità associate ai concetti di buono e di giusto. Ognuno di noi è portatore di valori morali e sociali con cui ►

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE

1 Le domande giuste

- ▶ Perché, Come, Quando, Chi, Che cosa?
- ▶ Domande aperte (*Che cosa ne pensa..., Come potremmo fare per trovare una soluzione?*)
- ▶ Domande ipotetiche (*es. Che cosa succede se non trovate un accordo?*)

3 Non reagire alle provocazioni

- ▶ In tal modo si causerà una frustrazione nella parte che ha lanciato la provocazione, che non riceverà reazioni (spiazzamento)

5 Essere empatici e dimostrare fino in fondo la propria disponibilità

- ▶ Per esempio: «Mi dica, mi spieghi meglio»; il messaggio implicito è: «Ti considero, ti comprendo e ti accetto come persona. Io sono qui per ascoltarti»

6 Riassumere per fare chiarezza tra le parti

- ▶ Per esempio: «Vediamo se ho ben capito», «Dal suo punto di vista quindi...»

7 Indurre le parti a chiarire a se stesse il proprio Batna (*Best Alternative to a Negotiated Agreement*)

- ▶ Conoscere la propria migliore alternativa ad una negoziazione significa sapere quale sarebbe la conseguenza di un mancato accordo. Se non si ha chiaro il proprio Batna, si potrebbe rifiutare una buona offerta, pensando ottimisticamente che si abbiano alternative migliori, o al contrario accettare un'offerta pessima pensando di non avere opzioni valide

8 Trovare la ZOPA (*Zone of Possible Agreement*)

- ▶ La Zona di Possibile Accordo: è la zona di flessibilità all'interno della quale si è pronti a fare concessioni

2 Le domande sbagliate

- ▶ Se richiedono solo un sì o un no
- ▶ Se presuppongono un giudizio di valore
- ▶ Se pongono un aut aut

4 Dimostrare la volontà di creare un legame

- ▶ Per esempio, facendo concessioni o riconoscendo alla controparte di averne fatte

▶ vive e interpreta la vita e sui valori è inutile discutere, perché non sono facilmente mutabili, proprio per il loro essere radicalmente impiantati in ciascuna persona. Mentre è possibile, invece, imbastire un avvicinamento sui bisogni, ossia sulle necessità delle persone, che possono variare, a titolo esemplificativo, tra l'autorealizzazione, l'esigenza di vedere riconosciuto il proprio status, il bisogno di appartenenza sociale, oppure la necessità di salvaguardare la propria sicurezza economica.

IL RUOLO DEL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti in conflitto a riconsiderare il significato che esse rispettivamente attribuiscono inizialmente ad un determinato fatto, evento, e che le porta ad esplicitare la loro pretesa (posizione), inducendole a ragionare, piuttosto, sui propri rispettivi interessi e bisogni e a comprendere contemporaneamente quelli della controparte, nell'ottica di accompagnarle ad intuire il vantaggio che potrebbe derivare dalla scelta di mutare le dinamiche nella loro relazione per farla progredire verso una zona di possibile accordo.

E nell'analizzare il conflitto che divide le parti, conduce le stesse a rappresentarsi in modo chiaro ciò che sta dietro alle loro stesse pretese, le accompagna ad aprirsi alla comprensione dell'altro e facilita la comunicazione tra le medesime, consentendo loro di individuare e scegliere un'opzione che realizzi gli interessi e i bisogni di ciascuna. Abilità non tecniche, ma relazionali: comunicazione, negoziazione.

Da ciò si evince come il mediatore dovrà risultare detentore di alcune capacità molto più riconducibili alle sue risorse personali e alla sua sfera comportamentale che non al suo sapere tecnico-professionale.

Fra queste si annoverano come imprescindibili la capacità di generare fiducia nelle parti esercitando verso le stesse l'abilità empatica, la capacità di sostenere le parti nel loro processo



LE VIRTÙ DEL MEDIATORE

IL SILENZIO

Per ascoltare nel modo migliore le parti che gli sono di fronte



LO SPECCHIO

Per accogliere le emozioni delle parti e rifletterle



L'UMILTÀ

Per incontrare le parti senza giudicarle e per non fare nulla, lasciando alle parti stesse la capacità di essere e di trovare soluzioni

LA CURIOSITÀ

La domanda obbliga le parti a confrontarsi con le proprie ambiguità e ad aprirsi invece che chiudersi



di trasformazione delle posizioni in interessi e necessità, la capacità di aiutare le parti stesse a valutare e promuovere alternative creative per giungere ad un accordo.

Ascolto attivo, empatia, flessibilità, capacità di autocontrollo, abilità comunicativa e negoziale, stile personale autorevole diventano allora indicatori di qualità nella performance del mediatore, parametri su cui spesso si basano, in ultima analisi, il successo o il fallimento dei procedimenti. Per concludere, e citando le metafore di **Jacqueline Marineau**, nel mediatore non possono mancare alcune virtù fondamentali: lo specchio, per accogliere le emozioni delle parti e rifletterle; il silenzio, per ascoltare nel modo migliore le parti che gli sono di fronte; l'umiltà, per incontrare le parti senza giudicarle e per non fare nulla, lasciando alle parti stesse la capacità di essere e di trovare soluzioni; la domanda, che obbliga le parti a confrontarsi con le proprie ambiguità e ad aprirsi invece di chiudersi. ■



Bibliografia

Borrella V., *Comunicare persuadere convincere*, Franco Angeli

Giusti-Ticconi, *La comunicazione non verbale*, Scione editore

Goleman D., *Lavorare con intelligenza emotiva*, Rizzoli

Hall E., *La dimensione nascosta*, Bompiani

Hanks-Pulsipher, *La comunicazione attraente*, Franco Angeli

Maslow A., *Motivazione e personalità*, Armando Editore

Pease A., *Leggere il linguaggio del corpo*, Mondadori

Pietroni D., Rumiati R., *Il mediatore*, Il Mulino

Schopenhauer A., *L'arte di ottenere ragione*, Adelphi

Ury W., *Negoziare in situazioni difficili. Come superare il no e ottenere il si*, Alessio Roberti Editore

Watzlawick P. e altri, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio

ANATOMIA DEL PROCESSO

Sono oltre cinque milioni le cause civili in attesa di trovare udienza o sentenza in uno dei tribunali del nostro Paese. Lo spaventoso arretrato è la prima ragione per cominciare a battere strade alternative. A cominciare dalla mediazione, che presenta non pochi vantaggi (soprattutto in termini di velocità) per le parti che intendono positivamente risolvere un contenzioso

DI ILARIA DI DOMENICO

avvocato e mediatore, iscritta all'organismo di mediazione Conformed, Salerno



La mediazione è «l'attività comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» (art. 1, Dlgs 28/2010). Essa si pone nel novero degli strumenti alternativi di risoluzione delle

controversie (*Alternative Dispute Resolution*), quale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo al ricorso giurisdizionale. La mediazione è pensata, nel nostro sistema, come un fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, che costituisce uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l'affidabilità internazionale del nostro Paese.

L'istituto della mediazione, inoltre, attesa la sua strettissima correlazione con l'attività giurisdizionale, si sostanzia nello svolgimento di una funzione tanto delicata da potersi definire «paragiurisdizionale», che, pertanto, deve essere improntata al principio della trasparenza ed è sottoposta alla vigilanza dell'Ufficio dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.

LE CONDIZIONI PER DIVENTARE MEDIATORE

Il mediatore è «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni


caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo» (art. 1, Dlgs 28/2010). Per poter acquisire la qualifica di mediatore, occorre:

- a. **essere in possesso di diploma di laurea**, almeno triennale. In alternativa:
- b. **essere iscritto ad un Ordine o ad un Collegio Professionale**. Tale possibilità consente anche a coloro che siano in possesso di un diploma di scuola superiore, purché iscritti all'Ordine o Collegio di appartenenza, di accedere alla professione di mediatore. È subito evidente che potranno diventare mediatori i geometri, i periti industriali, gli agronomi, i ragionieri e tante altre categorie professionali prima nient'affatto considerate dalla norma;
- c. **acquisire un'ideonea formazione**, frequentando un percorso formativo della durata di almeno 50 ore, presso un ente accreditato.

Solo per gli avvocati iscritti all'ordine, la qualifica di mediatore si acquisisce «di diritto» (art. 16, co. 4 bis, Dlgs 28/10); tale qualifica, comunque, non gli consente di esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione. Inoltre, incombono sull'avvocato, come su tutti i mediatori, gli obblighi di formazione e aggiornamento biennale, oltre che l'obbligo di effettuare tirocini formativi, assistendo allo svolgimento dei procedimenti di mediazione presso gli organismi accreditati.

NATURA DELLA MEDIAZIONE

La mediazione può corrispondere a una di queste tre tipologie: obbligatoria, volontaria/facoltativa, o delegata.



- 1. Mediazione obbligatoria** – Ha natura obbligatoria quando l'esperimento del tentativo di mediazione è previsto dalla legge, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Questo avviene nel caso in cui la controversia verta in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- 2. Mediazione volontaria o facoltativa** – Il procedimento di mediazione, in ogni caso, può essere esperito volontariamente dalle parti in tutti i casi in cui la controversia riguardi diritti disponibili.
- 3. Mediazione delegata dal giudice** – A norma del comma

2 dell'art. 5 del Dlgs 28/2010, «... il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione...».

PROCEDURA DELLA MEDIAZIONE

Il procedimento di mediazione inizia con la presentazione di un'istanza, da una delle parti o da tutte congiuntamente, ad un organismo di mediazione iscritto nel registro del Ministero della giustizia, qualunque sia la natura della mediazione. L'istanza che dà impulso al procedimento di mediazione deve essere depositata presso un organismo iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, che abbia la sua sede principale o una sede secondaria ►

► nell'ambito del circondario del Tribunale territorialmente competente a conoscere della controversia. Il Dlgs 28/2010 non richiede una forma specifica dell'istanza così come per tutti gli atti del procedimento; tuttavia, poiché nella stessa è necessario indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e la ragione della pretesa, ciò induce al deposito della stessa in forma scritta.

Ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. Quando trattasi di mediazione obbligatoria, le parti devono partecipare al procedimento personalmente e con l'assistenza di un avvocato. L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice, ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.

Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce, alle parti e ai rispettivi difensori, la funzione e le modalità di svolgimento della

mediazione e li invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Si tratta di un momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione, come innanzi definita; pertanto, laddove le parti decidano di non proseguire oltre, nessuna indennità sarà dovuta in favore dell'organismo di mediazione, fatta eccezione per le spese di avvio e le spese vive della procedura.

In questo caso, il procedimento si conclude con la redazione di un verbale nel quale si dà atto della volontà delle parti e la condizione di procedibilità si considera assolta. Può accadere, inoltre, che la parte invitata non si presenti al primo incontro: in questo caso, parimenti, il mediatore redigerà apposito verbale, nel quale darà conto dell'impossibilità di procedere, per la mancata comparizione della parte invitata.

Qualora le parti decidano di passare alla fase della mediazione vera e propria, il mediatore procede con lo svolgimento. Egli può sentire le parti ed i loro avvocati, sia congiuntamente che, ove opportuno, separatamente, alternando anche più sessioni «congiunte» e sessioni «riservate» e, quindi, tenta di conciliarle. Sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento e durante le sessioni separate, il mediatore è tenuto alla segretezza ►

FOCUS

Come si dice mediazione in francese e spagnolo?

Sulla mediazione l'Italia è fanalino di coda. Altri paesi, anche quelli con una cultura giuridica simile alla nostra, sono più avanti. È il caso di Francia e Spagna ed è per questo che al convegno promosso dal Cnpi e dalla Fondazione Opificium si è voluto dare un respiro europeo con la partecipazione di relatori provenienti da oltreconfine. Gilbert Patierno, mediatore presso l'Institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation (IEAM) di Parigi ha raccontato nella sua relazione (Il contributo delle professionalità tecniche nei sistemi di risoluzione extragiudiziale dei conflitti) come in Francia non esista una regolamentazione governativa della professione di mediatore, né vi sia un «codice di condotta» di mediatori a livello nazionale, malgrado esistano organismi privati che svolgono queste attività avvalendosi di specifiche professionalità. Secondo la legge francese, le parti possono ricorrere alla mediazione in tutti i settori del diritto, a condizione che la mediazione non comprometta quello che viene chiamato l'«ordine pubblico di direzione».

L'ordinanza n. 2011-1540 del 16 novembre 2011 ha attuato nel diritto francese la direttiva 2008/52/Ce che istituisce un sistema per incoraggiare le parti a trovare, con l'aiuto di un terzo (il mediatore), una soluzione amichevole delle controversie tra loro insorte. L'applicazione della mediazione si estende non


solo alle controversie transfrontaliere, ma anche alle interne, con l'esclusione di quelle derivanti da un contratto di lavoro.

Gilbert Patierno ha anche spiegato che la mediazione giudiziale ed extragiudiziale è onerosa per le persone che si rivolgono a questo modo alternativo di risoluzione delle controversie. Per quanto riguarda la mediazione giudiziaria, il compenso del mediatore può essere incluso nel patrocinio legale gratuito. In tutti i casi, spetta a un giudice esperto fissare tale retribuzione, una volta terminata la mediazione e dopo la presentazione di una relazione o nota spese. Il giudice determina il fondo spese provvisorio e la necessaria remunerazione.

In caso di mediazione extragiudiziale, in base all'articolo 1565 del codice di procedura civile francese, si dispone che, al fine di dare forza esecutiva all'accordo raggiunto tra le parti le stesse possono richiedere l'omologazione al giudice competente a conoscere la controversia. Quando si è in presenza di una mediazione giudiziale, in base all'articolo 131-12 del codice di procedura civile francese, si prevede che, su richiesta delle parti, il giudice della causa disponga l'omologazione dell'accordo di mediazione dalle stesse raggiunto. In Francia quindi il contributo apportato dal lavoro di un perito giudiziale e di un mediatore è praticamente identi-

I PILASTRI DELLA CONCILIAZIONE

1. volontarietà delle parti
2. imparzialità del mediatore
3. neutralità del processo
4. riservatezza del procedimento



co, per modo che i tecnici hanno un notevole potenziale di sviluppo professionale come mediatori.

José Luis Argudo Périz, direttore del master in mediazione dell'Università di Saragozza, ha parlato della Formazione dei mediatori nei vari ambiti economici, sociali e ambientali. Sono quattro i pilastri fondamentali che reggono la mediazione: la volontarietà e la libera disponibilità delle parti, l'imparzialità dei mediatori, la neutralità del processo di mediazione, la riservatezza del procedimento di mediazione e della documentazione utilizzata. L'obbligo della riservatezza si estende al mediatore che è protetto dal segreto professionale, agli organismi di mediazione e alle parti interessate che non sono tenute a divulgare informazioni che potrebbero aver ottenuto durante la procedura. È stato spiegato che la riservatezza della mediazione e dei suoi contenuti impedisce ai mediatori e alle persone coinvolte nel procedimento di mediazione di essere costretti a testimoniare o fornire la documentazione in un processo giudiziario o di arbitrato in merito alle informazioni e alla documentazione risultanti da una procedura di mediazione ad essa correlata, a meno che le parti espressamente e per iscritto li esentino dal dovere della riservatezza, o quando, con provvedimento giudiziale motivato, venga richiesta dai giudici penali.

Sappiamo che nella maggior parte delle controversie giudiziarie con caratteristiche tecniche la risposta attuale del sistema giuridico non soddisfa le parti in conflitto, dal momento che

la decisione del giudice è un'applicazione della norma giuridica e non considera le questioni tecniche o i fattori emotivi sottostanti i conflitti stessi, né si preoccupa di come può evolvere la relazione tra le parti. Nel sistema giudiziario classico spagnolo i giudici riconoscono un ruolo importante ai periti giudiziari in quanto facilitano la comprensione delle questioni tecniche, le cause e le soluzioni ai problemi. Così i tecnici sono elementi chiave nella risoluzione dei conflitti, proprio per la loro naturale prossimità alla soluzione tecnica. Ma il tecnico mediatore deve differenziare il suo ruolo di mediatore da quello di esperto, perché anche se conosce le soluzioni, sono solo le parti che le devono trovare. L'imperativo di imparzialità impone al mediatore di assistere le parti nella ricerca di un accordo, che deve arrivare dalle stesse parti, avendo cura di evidenziare le rispettive ragioni e di renderle edotte dei loro interessi, ma senza esprimere una valutazione del conflitto e tanto meno sulla maniera in cui le parti possono uscire dal conflitto.

La formazione in materia di mediazione è stata svolta a livello nazionale in conformità alla legislazione vigente in questo settore. Nel Collegio degli ingegneri industriali di Aragona, inoltre, si sta sviluppando un intenso lavoro sul territorio affinché, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale, con la firma di accordi di cooperazione con le associazioni imprenditoriali si promuova e si incoraggi lo sviluppo della mediazione civile e commerciale, e con esso il ruolo cruciale della partecipazione degli ingegneri industriali come mediatori accreditati. ▣

I VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE

1. **brevità del procedimento**
2. **immediata esecutività**
3. **regime fiscale favorevole**
4. **nessun blocco dell'attività economica**

► e alla riservatezza; egli, invero, prima di accettare l'incarico, è tenuto a sottoscrivere la «dichiarazione di imparzialità e riservatezza» ed ha il divieto assoluto di assumere diritti o obblighi connessi, anche indirettamente, con gli affari trattati.

La caratteristica della segretezza coinvolge tutta la procedura, anche nell'eventuale successiva fase giudiziale, nella quale le dichiarazioni rese dalle parti e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto professionale; dunque, sulle stesse il mediatore non può essere chiamato a testimoniare e non può essergli deferito giuramento decisorio.

ESITO DELLA PROCEDURA

Se viene raggiunto l'accordo amichevole, il mediatore redige il verbale di conciliazione al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se, con l'accordo, le parti trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali, ovvero accertano l'usucapione, la trascrizione dello stesso rimane subordinata all'autentica della sottoscrizione delle parti a cura di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Nell'accordo, inoltre, le parti possono stabilire una penale, ovvero il pagamento di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza degli obblighi in esso contenuti o per il ritardo nel loro adempimento. Se le parti non adducono ad un accordo amichevole, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Egli è, in ogni caso, tenuto a formulare una proposta se tutte le parti gliene fanno concordemente richiesta. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze che la mancata adesione alla stessa potrebbe avere sulle spese dell'eventuale successivo giudizio. Invero, a norma dell'art. 13 del Dlgs 28/2010, «quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta (...) e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente (...) nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto».

La proposta comunicata alle parti, se non è espressamente accettata, si ha per rifiutata. In-

fine, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta, se formulata. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.


Nel caso in cui le parti si accordino, il verbale di conciliazione, che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati delle parti stesse, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a norma dell'art. 12 del Dlgs 28/10. La sottoscrizione da parte degli avvocati delle parti, vale ad attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Nei casi in cui il verbale di conciliazione non è sottoscritto dagli avvocati, come, ad esempio, nella mediazione volontaria/facoltativa, l'accordo allegato al verbale, per valere quale titolo esecutivo, deve essere omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, che ne accerta la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Infine, il ricorso al procedimento di mediazione comporta anche dei vantaggi fiscali: l'art. 20 comma 1 del Dlgs 28/2010 stabilisce un credito d'imposta fino a 500 euro per parte, in caso di successo della mediazione e fino alla metà, in caso di insuccesso della medesima; inoltre, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro del verbale di accordo, fino a 50.000 euro (art. 17, Dlgs 28/2010).

CONCLUSIONI

Questa breve disamina degli aspetti caratterizzanti il procedimento di mediazione, come concepito dal nostro legislatore, consente di mettere a fuoco i vantaggi della scelta di questo tipo di procedimento, in alternativa al giudizio ordinario. La brevità del procedimento (tre mesi, la durata massima), l'immediata esecutività del verbale di conciliazione, il regime fiscale di favore consiglia di abbandonare la tradizionale via del contenzioso giudiziale, ricorrendo, in alternativa, alla mediazione, non solo quale strumento deflattivo del contenzioso civile, ma come strumento per risolvere le controversie in maniera rapida, economica ed efficace, salvando la relazione tra le parti del conflitto ed evitando di paralizzare le relazioni economiche e commerciali dell'intero sistema Paese. ■



Soluzioni e sistemi di prodotti per impianti elettrici civili e industriali.



OBO BETTERMANN S.r.l. - Servizio Clienti
Tel.: 011 9548811 - E-Mail: info@obo.it
www.obo.it

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

NÉ VINCITORI, NÉ VINTI

Visto che torto e ragione non si dividono mai a metà (Alessandro Manzoni dixit), proviamo a cambiare metodo nel decidere la risoluzione di un conflitto. Nasce così nei paesi anglosassoni l'idea dell'*Alternative Dispute Resolution*. Che ora arriva da noi e prende le forme della mediazione, della negoziazione assistita, dell'arbitrato. Breve excursus sul background legislativo e sullo spirito della normativa

DI **GUERINO FERRI**

avvocato, mediatore e formatore



Le società tendono ad intravedere nella decisione imposta da un potere esterno il principale metodo praticabile di soluzione delle contese, che vengono intese come eventi patologici e quindi come problema da risolvere.

Attraverso i metodi di ADR, il conflitto (che non è altro che uno scontro tra pretese, una

lotta di potere) viene invece considerato come fenomeno fisiologico, talvolta positivo, un'occasione di confronto e comunicazione, che può ingenerare nuove opportunità. Tra gli strumenti di ADR vi è la *mediation* (in italiano conciliazione), che è in sostanza una negoziazione assistita. Essa appartiene all'ambito degli istituti conciliativi ed è una procedura nella quale un terzo neutrale, chiamato conciliatore, assiste le parti in presenza di interessi comuni, nel ricercare una soluzione al loro conflitto, accettata da entrambi. La decisione scaturisce dalle parti stesse ed il mediatore/conciliatore, attraverso apposite tecniche e competenze, facilita la comunicazione, senza avere alcun potere di prendere decisioni. La suddetta procedura è volontaria e riservata, e non pregiudica l'esito di un eventuale percorso giudiziale. È preferibile riservare la conciliazione alla procedura riguardante le materie civili, commerciali e di lavoro, mantenendo la denominazione di mediazione per i conflitti riguardanti i settori familiare, sociale, educativo e penale.





UN GIUDIZIO CHE NASCA DA UNA VOLONTÀ COMUNE

Nella conciliazione si scopre un profilo nuovo rispetto ai mezzi tradizionali giudiziari: vengono considerati anche gli interessi, le necessità, le motivazioni, le preoccupazioni, i bisogni, gli aspetti emozionali delle parti, con uno sguardo al futuro, cosicché essa aiuti a conservare le relazioni commerciali ed interpersonali, riducendo gli effetti indesiderabili di un conflitto che le divide. Il tipo di contesto che il conciliatore riesce ad instaurare tra le parti è ortocentrico, ossia i contendenti mantengono aperto tra loro il canale di comunicazione al fine di affrontare insieme il comune problema, che rimane il vero protagonista: è possibile un esito a somma positiva, in cui entrambi si convincono della soluzione adottata, diversamente dall'atteggiamento egocentrico, che normalmente vediamo diffuso nel procedimento giudiziario, nel quale si perde la possibilità di una rappresentazione oggettiva della situazione ed il problema comune diventa il «mio» problema, contro il tuo problema e gli avversari tendono a sentirsi come nemici e l'esito di tale conflitto è la vincita o la perdita (G. Così, «Autorità e soluzione dei conflitti: dalla decisione alla mediazione» in *Seminario permanente di filosofia politica e diritto*, sito del Dipartimento di studi giuridici e sociali dell'Università di Parma). Gli strumenti di **mediation** sono pre-giuridici, nel senso che ad essi si accede possibilmente prima del ricorso alla giustizia ufficiale. Essi consentono di pervenire «a una soluzione della vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo» (G. Gulotta e G. Santi, *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè, 1998). Differiscono altresì dalla «transazione», che verte sulla ricerca di un compromesso tra le rispettive pretese, in quanto si incentrano piuttosto sui reali motivi ed interessi sottostanti ad ogni richiesta delle parti in funzione del raggiungimento di un accordo gradito ad entrambe e capace di tutelare utilmente le loro relazioni future.

Il conciliatore/mediatore facilita la comunicazione tra le parti, tentando di ristabilire quel collegamento che si è interrotto, nel momento in cui è sorto il conflitto. In pratica, lavora insieme a queste per generare tutte le alternative possibili per la soddisfazione dei loro interessi, cercando soluzioni «creative», che rispettino i reali interessi e siano in grado di risolvere il problema attuale e stabilire nuovi accordi, onde evitare ulteriori conflitti in futuro. «Le tecniche della conciliazione aiutano ad ascoltare, valutare e creare alternative e la principale funzione del conciliatore – figura professionale con apposita formazione – consiste nell'assistere le parti alla formulazione delle proposte, gestendo il conflitto altrui in modo costruttivo, ristabilendo il flusso della comunicazione» (A. Uzqueda, «La procedura conciliativa», in *Come conciliare*, Ed. Ipsoa, 2003). La conciliazione è, quindi, una modalità di comunicazione che permette lo scambio produttivo tra le persone; in sostanza è uno strumento che consente di superare i limiti ontologici del diritto come mezzo di pacificazione sociale, aderendo quindi a una originaria richiesta di **Piero Calamandrei** che sollecitava un impegno del diritto e, quindi, dei suoi operatori non finalizzato ad operare meravigliose costruzioni ►



In particolare

QUEL CHE LA LEGGE DICE SULLA FIGURA DEL MEDIATORE E SULLE NEGOZIAZIONI TRANSFRONTALIERE

Per diventare mediatore occorre quale titolo di professionalità una laurea triennale, o l'iscrizione in ordini o collegi professionali ed un percorso formativo di 50 ore; l'iscrizione presso un organismo accreditato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 («Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»), che all'articolo 4, (criteri per l'iscrizione nel registro), prescrive al suo punto 3: «Il responsabile verifica altresì: a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale... *omissis*». Quindi, la qualifica professionale voluta dal legislatore del 2010, ha risolto una situazione giuridica comunitaria, facendo entrare gli effetti nel tessuto giuridico italiano.

La direttiva 2002/8/Ce del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, volta a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, attraverso la determinazione di regole minime comuni relative all'assistenza giudiziaria, prevede che quest'ultima debba essere concessa alle stesse condizioni, sia nelle procedure giudiziarie tradizionali, che nelle procedure extragiudiziarie, quali la mediazione.

Compito del mediatore è di accompagnare le parti della mediazione in un procedimento fondato verso una finalità concordata innanzitutto tra loro. Così dispone la raccomandazione n. 1639/2003 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003, recepita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 16 giugno 2004. L'obiettivo della mediazione è di giungere ad una conclusione accettabile per i due soggetti senza discutere in termini di colpa o di responsabilità. ■

VIAGGIO INTORNO ALLA MEDIAZIONE

► teorico-sistematiche, bensì a risolvere concretamente i conflitti tra gli uomini.

Convivono all'interno dell'istituto riferimenti a varie scienze umane, quali la sociologia, la psicologia, la scienza della comunicazione e, dunque, gli operatori coinvolti nell'attività conciliativa debbono convincersi di integrare adeguatamente la propria formazione, senza ritenere di possedere le qualità necessarie e sufficienti a svolgere tale funzione, unicamente perché appartenenti ad un ordine professionale, che tali conoscenze le presuppone.

IL FONDAMENTO LEGISLATIVO

La mediazione, introdotta in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», si è innestato nel tessuto dell'ordinamento interno, con un precetto disposto per il legislatore, in materia di conciliazione civile e commerciale, con esclusione dei diritti indisponibili. Da una prima lettura, il detto decreto 28, figlio dell'articolo 60 della legge delega 69/2009, che ha recepito la direttiva 2008/52/Ce, disciplina la mediazione e la figura del mediatore civile. Brevemente, si ricorda che l'art. 60, lett. l), legge n. 69/09, prescrive che si deve «per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma l anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali».

Tale premessa è strategica nel momento in cui si consideri che la figura del mediatore, in special modo con la pubblicazione del Dm 180/2010, sottolinea la estrema eterogeneità della propria formazione curricolare, non necessariamente giuridica. Infatti, proprio per sottolineare tale aspetto, con il decreto suindicato, mediatore può essere anche un laureato triennale oppure un iscritto ad un ordine o collegio professionale. Ancor più specificamente, il mediatore «tecnico», oltre all'indispensabile eteroformazione di rango socio-psicologico e relazionale, possiede un bagaglio culturale di matrice tecnica specialistica, che può diventare fondamentale e strategico nella definizione delle controversie, in sede conciliativa, in quanto la soluzione, molto spesso, discende da una oggettiva valutazione «tecnica» dell'oggetto del contendere, dal quale partire per «persuadere» i contendenti a ricercare un componimento, senza aspirare a tutti i costi ad un giudizio di responsabilità. In tal senso, si pone in evidenza come la diversa cultura di base del mediatore non rappresenti un limite, ma un vero e proprio punto di forza del principio generale che sorregge l'introduzione di tale istituto, come strumento alternativo di composizione delle controversie.

L'OBBLIGATORietà DELLA MEDIAZIONE

Come si anticipava, i mediatori civili nascono da una formazione culturale frutto di retaggio europeo. L'Italia, nel pre-

vedere la legge delega 69/2009, ha cercato di porre un freno alla giustizia malata che non riesce a dare una risposta alle tante istanze dei singoli che hanno visto e continuano a vedere la macchina della giustizia ingessata, lenta e incapace di soluzioni certe. Scopo della mediazione civile è quello di dare risposte immediate ed entro tempi ragionevoli alle richieste di giustizia. Ed è così che si spiega l'obbligatorietà iniziale della mediazione, scelta strumentale per cambiare la mentalità italiana ed educare la gente alla mediazione, affinché diventi volontaria. Essa rappresenta la vera libertà dei consumatori e delle imprese. Ma questo è un processo sociologico lungo e non privo di insidie, per le idee preconcepite sia degli operatori del diritto che della stessa collettività, che con scetticismo si avvicina all'istituto. In realtà, il diritto è mobilissimo, ma diventa attuale e concreto nella misura in cui risolve i problemi della gente. E in Italia, senza l'obbligatorietà, la mediazione non è lo strumento che si sceglie per risolvere i problemi, che generalmente si portano in tribunale. Così, viviamo un'epoca in cui i lunghi processi danneggiano i più deboli e, ovviamente, non coloro che godono delle risorse da investire nei giudizi, da cui discende anche la possibilità di attenderne la conclusione, anche se tardiva (ad oggi sono più di 5 milioni e mezzo i giudizi pendenti nei tribunali civili italiani).

Insomma, la mediazione presuppone un capovolgimento filosofico dell'idea di lite. Non è dar torto all'altro che risolve la questione. L'obbligatorietà della mediazione resta e rappresenta il consolidamento dell'idea di agevolare la sua affermazione, in modo che diventi volontaria.

Tuttavia, se continueremo ad osteggiare ideologicamente la mediazione, ci comporteremo come quel naufrago, che annaspa in mezzo al mare in cerca di aiuto, gridando per essere salvato, ma, appena gli vada incontro un gommone di 20 cavalli, lo scaccia via, in attesa di essere tratto in salvo da un panfilo! ■





Dai *credito* alla tua *formazione*

Corsi online di formazione professionale accreditati



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI

27
CFP

Energy Manager

28
CFP

Certificazione Energetica
degli Edifici

28
CFP

Aggiornamento
Coordinatore Sicurezza

28
CFP

Amministratore di
Condominio

11
CFP

Progettazione e Realizzazione
Case Ecologiche

28
CFP

Aggiornamento RSPP
Moduli dal 81 al 89

23
CFP

Valutazione
Immobiliare

21
CFP

Progettazione
Case in Legno X-lam

28
CFP

Pianificazione e
Riuso Urbano

28
CFP

Autocad 2013

10
CFP

Progettazione
Impianti Fotovoltaici

11
CFP

C.T.U. Consulente
Tecnico d'Ufficio

10
CFP

Domotica

21
CFP

Partecipare alle Gare
d'Appalto



SECONDO ACCONTO IN F24

Via libera al versamento dei contributi previdenziali con l'F24 e, così, alla possibilità di utilizzare gli eventuali crediti con l'Erario

A cura dell'avv. **Guerino Ferri** (ufficio legale Cnpi)
e dell'avv. **Umberto Taglieri** (settore previdenza)

Sono un iscritto libero professionista e ho saputo che vi è la possibilità di versare i contributi Eppi con il modello F24 per il secondo acconto del 16 marzo: cosa devo fare esattamente?

Effettivamente lei potrà utilizzare il modello F24 per saldare il suo acconto e, appena avremo i codici da parte dell'Agenzia delle Entrate, troverà il modello da scaricare in formato pdf.

Nel suo F24 saranno riportati i suoi dati, le quote, e non dovrà fare altro che riportare le informazioni dal file scaricato dal sito Eppi sul modello disponibile sul suo servizio bancario o postale; oppure, sul sito della stessa Agenzia delle entrate.

Certo, attenzione in caso in cui lei vantasse un credito con l'erario: ovviamente questo non sarà stato conteggiato e dunque lo dovrà fare lei, per poi versare l'importo esatto.

A proposito di crediti (ma stavolta con l'Eppi) ho visto sul mio estratto conto un credito di 8,50 euro che non riesco a spiegarmi: da cosa deriva?

I Ministeri vigilanti hanno da poco approvato una delibera del Consiglio d'Indirizzo Generale che ha previsto l'azzeramento del contributo di maternità per il 2014, in ragione degli avanzi di bilancio, nonché del contributo che lo Stato stesso riconosce. Per questa ragione gli 8,50 euro che ha versato come primo acconto lo scorso novembre le sono stati riaccreditati e saranno sottratti da quanto dovrà versare come secondo acconto previdenziale il 16 marzo.

Per lei, un piccolo risparmio. ■

Le vostre domande vanno inviate via fax al numero 06.42.00.84.44 oppure via posta elettronica all'indirizzo stampa.opificium@cnpi.it



RESPINTA L'INVASIONE DI CAMPO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Un ente pubblico può appaltare a una società di capitali un servizio professionale che rientra tra le attività proprie di una professione ordinistica?

La risposta è no. E così si è espresso anche il Consiglio di Stato, che (sentenza n. 103 della VI Sezione del 20 gennaio 2015) ha ribadito i principi ai quali le Pubbliche amministrazioni devono fare riferimento in materia di affidamento pubblico di servizi professionali. Il caso specifico riguardava una gara di appalto, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di elaborazioni buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale. Orbene, senza volere affrontare le delicate questioni sollevate, si sottolinea il passaggio significativo, sul quale ha indugiato il Consiglio di Stato, che si è soffermato sul fatto che «l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative, presuppone un'attività di contestualizzazione normativa, cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico non espletabili in via automatica».

Tali attività di servizio, oggetto dell'appalto, sono state valutate da Palazzo Spada come attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono evidentemente nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella generale e residuale categoria degli «adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali, di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, che regola la profes-

sione di consulente del lavoro». Le leggi italiane, che regolamentano le professioni di rango ordinistico, nonché l'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, che ha introdotto la possibilità di costituire le società tra professionisti, non consentono la partecipazione ad una gara di appalto di servizi, avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni per le quali opera la riserva di iscrizione all'albo professionale da parte di società diverse da quelle costituite ed operanti ai sensi del richiamato articolo 10, pur se il soggetto in questione dovesse assicurare che le attività professionali sono effettivamente espletate da un professionista legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato. Il modello delle società fra professionisti – prosegue la Sezione Sesta – costituisce la sola forma ammessa di esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali (libro V, titolo II, capo II del Codice civile). Tant'è che in virtù di questo modello è stato superato il generalizzato divieto di prestazione professionale in forma societaria o simili, sancito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza). Ma ciò non ha comportato un effetto di integrale liberalizzazione: ha soltanto previsto la possibilità di esercitare attività professionali specifiche, che richiedono un previo vaglio attitudinale e la conseguente iscrizione a un apposito albo. Queste attività restano comunque tali e perciò rimangono regolamentate, anche se possono ora essere esercitate secondo moduli organizzativi in parte nuovi e comunque a talune speciali condizioni. ■

Riforme della Riforma

DI **BENEDETTA PACELLI**

Al via il restyling della riforma delle professioni. Con ordini provinciali da riorganizzare, regolamenti su formazione continua da armonizzare e procedimenti elettorali da ripensare, i periti industriali (insieme a tutta la Rete delle professioni tecniche), sono al lavoro per completare il processo di riordino degli ordinamenti.

Una azione avviata dal Ministero della giustizia su impulso delle stesse categorie professionali e oggetto di tre tavoli tecnici finalizzati proprio a discutere e a ripensare tre questioni fondamentali per le categorie: le regole sui procedimenti elettorali ancorate in alcuni casi a norme obsolete, i regolamenti su tirocinio e quelli sulla formazione professionale non uniformi da una categoria all'altra, fino alla riorganizzazione territoriale conseguente al processo di abolizione delle province.

□ **RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ORDINI E COLLEGI**

Con lo spot di «completiamo la riforma» le professioni, specie quelle tecniche, chiedono alla giustizia di intervenire su alcune norme lasciate scoperte dalla recente riforma Severino (Dpr 137/12) e poi intaccate da recenti normative: la riorganizzazione delle province con la loro prevista abolizione e la nuova geografia giudiziaria (Dlgs 155/12). Norme che in entrambi i casi hanno effetti sulla tenuta di ordini e collegi provinciali.

Nel primo caso perché molte leggi istitutive prevedono che questi si articolino su base provinciale e dunque è necessario definire i criteri ai quali collegare la loro riorganizzazione. In particolare, dall'incontro al Ministero della giustizia è emersa la necessità di tener conto del bacino degli iscritti da asservire, dei costi economici connessi alla gestione e dei necessari collegamenti con ►

Nessuno è perfetto, figuriamoci un provvedimento legislativo.

Sono passati poco più di due anni dal dispositivo firmato dall'allora ministro della Giustizia Paola

Severino per modernizzare l'assetto del sistema ordinistico e non pochi sono gli errori, le incongruenze e i vuoti normativi ai quali bisogna porre riparo. A partire dall'enorme punto interrogativo delle province: a quale mappa devono adeguarsi gli ordini territoriali?



POLITICA: Le correzioni richieste dalla Rete al Dpr 137/12

ARGOMENTI DEI TAVOLI TECNICI	MODIFICHE RICHIESTE
Revisione delle regole elettorali	<ul style="list-style-type: none">■ Estendere l'applicazione del Dpr 169/05 ai collegi di geometri e periti;■ semplificare le procedure elettorali;■ ridurre il numero dei componenti dei consigli territoriali.
Riorganizzazione degli ambiti territoriali di ordini e collegi	Definire i criteri attorno ai quali collegare la riorganizzazione di ordini e collegi tenendo conto: <ol style="list-style-type: none">1. del bacino degli iscritti;2. dei costi economici connessi alla gestione;3. dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia.
Tirocinio e formazione continua	<ul style="list-style-type: none">■ Promuovere la definizione di regolamenti comuni per attività di formazione finalizzate ad un mutuo riconoscimento di crediti tra le professioni affini;■ emanare apposite convenzioni tra i consigli nazionali e le università per il riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari;■ introdurre il tirocinio volontario per le professioni per le quali non è obbligatorio e renderlo facoltativo per tutti i laureati triennali dell'area tecnica.

► gli organi di giustizia. Diventa in ogni caso opportuno emanare un provvedimento che consenta, in considerazione delle esigenze delle singole categorie professionali e in funzione del numero dei professionisti, la possibilità di riorganizzare volontariamente su base territoriale gli ordini e collegi professionali.

La gestione di tale processo volontario di riorganizzazione territoriale, per il quale come avanzato dal Ministero della giustizia potrebbero essere introdotte misure di premialità, dovrebbe essere affidata ai consigli nazionali.

□ REGOLAMENTI ELETTORALI E RIDUZIONE DEI COMPONENTI SUL TERRITORIO

C'è poi il tema dei regolamenti elettorali. In questo caso anche per rendere più coerente il quadro complessivo, i periti industriali (insieme a geometri e periti agrari) hanno chiesto di estendere l'applicazione del Dpr 169/2005 «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali» anche

a quelle professioni che rispondono a norme precedenti (decreto legislativo 382/44).

Accanto a questa le professioni chiedono di semplificare le procedure elettorali che in passato hanno dato origine a disfunzionalità ed inefficienze. «Abbiamo illustrato al ministro Orlando alcune evidenti criticità», ha spiegato il presidente del Cnpi **Giampiero Giovannetti** intervenuto all'incontro. «Ad esempio, attualmente la normativa prevede un termine minimo per indire le elezioni ma non un termine massimo: ciò dà adito a contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie».

Per questo proprio per assicurare la regolarità delle elezioni la Rpt chiede alla Giustizia di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i consigli degli ordini disciplinati dal Dpr 8 luglio 2005, n. 169. E per evitare di «restringere» *ex post* il mandato quadriennale dei consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente al mese di naturale scadenza. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità

di condotta, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli provinciali e dei consiglieri in carica. «Inoltre» ha precisato ancora Giovannetti, «a differenza di quanto accade ora, riteniamo che in occasione delle elezioni, se alla prima votazione non è stato raggiunto il quorum, le schede votate debbano concorrere ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione. Poi c'è la questione relativa alla trasmissione della scheda elettorale che ancora è inoltrata per fax mentre sarebbe ormai opportuno potesse avvenire utilizzando la casella di posta certificata».

Un altro intervento necessario è la riduzione del numero dei componenti dei consigli territoriali, troppo ridondante soprattutto alla luce dell'istituzione (Dpr 137/12) dei consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

□ TIROCINIO E FORMAZIONE

C'è poi il capitolo dei regolamenti sul tirocinio professionale e sulla formazione continua dove la richiesta è quella di armonizzarne le norme da una professione all'altra. Con alcune professioni che lo hanno come obbligo di legge ma, a parità di formazione lo vorrebbero facoltativo, e altre che non lo prevedono negli ordinamenti ma puntano a inserirlo.

Nel nuovo restyling della riforma delle professioni voluta dall'ex-ministro della Giustizia **Paola Severino** (Dpr 137/12) quello del tirocinio è uno dei temi che sta più a cuore alle categorie professionali. Quelle più in difficoltà in questo senso, per «colpa» degli stessi ordinamenti professionali, sono le categorie tecniche dove in alcuni casi a parità di percorso formativo, c'è chi richiede un tradizionale periodo di tirocinio di 18 mesi (periti, geometri e agrotecnici) e chi invece non lo prevede affatto (architetti e ingegneri).

In questo senso la riforma delle professioni attuata oltre un anno fa, seppure è intervenuta sul tirocinio riducendone la durata a un massimo di 18 mesi anche per coloro che lo avevano di 36 o 24, non ne ha intaccato il principio di fondo: in sostanza per quelle professioni che non lo avevano non è stato previsto. Ma la nuova ondata riformatrice sta investendo, tra le altre cose, anche il tema della formazione obbligatoria per legge per tutte le professioni da oltre un anno.

Qui le professioni tecniche puntano a due obiettivi in particolare: in primo luogo la

definizione di regolamenti comuni per attività di formazione finalizzate ad un mutuo riconoscimento di crediti tra le professioni analoghe e in parte a promuovere apposite convenzioni tra i consigli nazionali e le università per il riconoscimento dei crediti formativi professionali e universitari. Un'altra proposta che trova accoglienza da parte della giustizia, in un'ottica di semplificazione, è l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso per l'espressione del parere vincolante del Ministero vigilante sulle domande di autorizzazione degli eventi formativi, provenienti dalle associazioni di iscritti agli albi e dagli altri soggetti.

□ LE NOVITÀ SUL TIROCINIO

Attualmente un giovane laureato triennale nelle materie ingegneristiche che vuole iscriversi all'albo dei geometri e dei periti industriali o in quello dei periti agrari, per la legge (Dpr 328/01) deve svolgere un tirocinio professionalizzante di almeno 6 mesi, in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi e le università. Se però con lo stesso percorso scolastico e accademico vuole iscriversi alla sezione b (quella dei triennali) dell'albo degli ingegneri o architetti ne è esonerato. È questo il motivo per il quale le categorie tecniche degli ex-diplomati chiedono al Ministero della giustizia che il tirocinio anche per i loro laureati diventi facoltativo. Quello che in particolare interessa alle professioni è che ci sia uniformità e armonizzazione tra i diversi percorsi di accesso agli albi.

Dall'altra parte, invece, ci sono architetti e ingegneri che hanno allo studio una proposta innovativa per l'accesso alla professione: l'inserimento di un tirocinio facoltativo di sei mesi quale strumento per un accesso agevolato all'abilitazione professionale, in termini di semplificazione dell'esame di Stato, riducendone il numero delle prove (da quattro a due). Infine i biologi e gli attuari che hanno richiesto l'introduzione di un praticantato obbligatorio per l'accesso alle rispettive professioni. In particolare i biologi hanno già la loro proposta: 12 mesi di tirocinio di cui sei obbligatori da svolgere durante il corso di laurea e i restanti sei facoltativi. Ma con una clausola: dovrà essere effettuato negli studi professionali e non nelle aule universitarie, affinché sia davvero professionalizzante.

Dal punto di vista tecnico si tratta comunque di modifiche complesse che richiedono un intervento in sede legislativa. ■



Abbiamo fatto presente al ministro Orlando che il regolamento elettorale va modificato, visto che l'attuale normativa prevede un termine minimo per indire le elezioni ma non un termine massimo. E ciò dà adito a contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie

Giampiero Giovannetti
presidente Cnpi

Il bluff delle partite Iva

Ci sono quelle vere e quelle false. Quelle ordinistiche e quelle che svolgono i lavori più innovativi. Quelle ricche e quelle che a stento raggiungono uno stipendio. Il mondo delle partite Iva in Italia è un sottobosco variegato di codici e tasse da sottrarre ai guadagni, pieno di sorprese a guardarlo con la lente d'ingrandimento

Di **LIDIA BARATTA**

La partita Iva è un regime fiscale dietro il quale lavorano giovani e meno giovani, che dopo l'approvazione della legge di stabilità 2015 protestano contro l'inasprimento della tassazione sul regime dei minimi e l'aumento delle aliquote per coloro che sono iscritti alla Gestione separata dell'Inps. Il governo Renzi ha ammesso di aver fatto un «errore» e ha promesso di rimediare. Intanto è partita la corsa alla partita Iva più conveniente: secondo l'Osservatorio del Ministero dell'economia e delle finanze, a dicembre 2014 si è registrato un aumento del 20,3% delle nuove aperture rispetto all'anno precedente, con un +67% solo nel regime agevolato.

Ora, dopo l'intervento della riforma Fornero, anche nel Jobs Act si attende un giro di vite su di esse, che non sono una devianza rispetto al lavoro dipendente su cui punta la riforma. Anzi, nelle economie più avanzate, come quella inglese e francese, il lavoro autonomo nel corso della crisi è stato incentivato come volano per la ripresa. E negli Stati Uniti in tanti sostengono che il boom dei nuovi lavori stia contribuendo all'uscita dalla recessione. Le devianze da combattere non sono le partite Iva in sé, ma gli abusi e l'area grigia dentro la quale sono proliferate in Italia circa 400mila false partite Iva.

□ PARTITE IVA: CHI SONO

In Italia esistono circa 5,4 milioni di partite Iva attive, concentrate nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di auto e moto (24%), nelle attività professionali scientifiche e tecniche (14,5%), nelle costruzioni (12%) e nell'agricoltura (8,7%).

Di queste, più di 3 milioni sono lavoratori autonomi individuali. In base ai dati elaborati da Acta (l'Associazione dei consulenti terziario avanzato), i professionisti autonomi non iscritti agli ordini sono circa 1,3 milioni, di cui 760mila operano nelle «attività professionali scientifiche e tecniche». A questi numeri, vanno aggiunti circa un milione di autonomi iscritti agli ordini – su un totale di oltre due milioni distribuiti tra area sanitaria (973mila), area tecnica (745mila) e area economico sociale e giuridica (490) – e un altro milione di piccoli artigiani.

Per quanto riguarda la natura giuridica, tre quarti delle aperture del 2014 sono riferite alle persone fisiche, le società di capitali raggiungono il 19% del totale, mentre le società di persone rappresentano il 6%. Il commercio resta in testa con il maggior numero di avviamenti (22,5%), seguito dalle attività professionali (17,4%) e dalle costruzioni (8,5%). Rispetto al 2013, si è registrata un'impennata delle nuove posizioni nelle professioni (+34%) e nella sanità (+33,4%).

Circa un terzo delle partite Iva non va oltre la soglia dei 20mila euro di reddito. Secondo i calcoli dell'Adepp, Associazione degli enti previdenziali privati, il compenso lordo medio di un lavoratore con partita Iva iscritto alla gestione separata non arriva ai 19mila euro. Dall'indagine sulla qualità del lavoro realizzata da Isfol, emerge però che i lavoratori autonomi hanno un vantaggio di oltre 400 euro sulla media dei redditi netti mensili. Ma alcune storture del lavoro dipendente si ripropongono anche nel mondo degli autonomi: le donne hanno redditi inferiori di 600 euro rispetto agli uomini, e i giovani tra i 15-29 anni sono i più penalizzati, guadagnando 600 euro in meno rispetto a un autonomo over 30.



La crisi, poi, ha fatto la sua parte. Dal 2008 al 2013, in Italia hanno cessato l'attività 400mila lavoratori indipendenti. L'incidenza del lavoro autonomo sul totale dell'occupazione è passata dal 27% del 2007 al 25% del 2013. Unico comparto con il segno più è quello dei liberi professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali, aumentati di 125mila unità (+10,7%). Nello stesso periodo, si è registrato anche un aumento dell'8% di partite Iva tra i più giovani, che nell'autoimpiego spesso trovano l'unica via d'ingresso e di

permanenza nel mercato del lavoro. Nel 2014, su 574mila nuove partite Iva, il 52% è stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 32,5% da soggetti di età compresa nella fascia dai 36 ai 50 anni.

□ FALSE PARTITE IVA: CHI SONO

Dietro agli oltre 3 milioni di partite Iva individuali, si nascondono situazioni diverse. Tra di loro ci sono quelli ►

ECONOMIA: Nuove tendenze

ETÀ PER TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO (VALORI ASSOLUTI)

Anni	Un lavoro alle dipendenze	Collab. coord. e cont.	Prestazione d'opera occasionale	Imprenditore	Libero professionista	Lavoratore in proprio	Coadiuvante	Socio di cooperativa	TOTALE
15-24	995.147	32.165	20.153	1.864	10.551	61.330	44.524	9.131	1.174.865
25-34	3.815.889	112.696	34.738	25.625	217.861	539.202	94.459	41.149	4.881.619
35-44	5.415.671	72.480	23.501	74.049	418.032	1.068.589	104.256	56.615	7.233.193
45-54	4.835.187	37.492	13.607	71.895	316.138	1.024.284	105.481	47.132	6.451.216
55-64	1.919.406	31.046	10.875	39.722	186.291	580.013	55.123	19.304	2.841.780
64-74	68.747	13.191	3.201	16.373	58.584	151.665	17.665	1.903	331.329
Oltre 74	3.464	1.528	438	2.388	14.104	27.823	3.474	18	53.237
Totale	17.053.511	300.598	106.513	231.916	1.221.561	3.452.906	424.982	175.252	22.967.239

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat (Forze Lavoro Media 2011)

► che lo hanno fatto per scelta – molti dei lavori più innovativi, soprattutto legati alle tecnologie, si reggono sulle partite Iva – ma anche quelli ai quali il datore di lavoro non ha offerto nessun'altra alternativa. Sono le cosiddette «false partite Iva», che hanno orari di lavoro e postazioni fisse come se fossero dei dipendenti, pur costando al datore di lavoro molto di meno rispetto ai colleghi regolari.

Poiché quando si parla di partite Iva ci si concentra su quelle false, la percezione comune è che siano tantissime. Secondo uno studio realizzato da **Costanzo Ranci** e **Lara Maestripietri** del Laboratorio politiche sociali del Politecnico di Milano, i lavoratori autonomi che operano in condizioni di falsa autonomia sono invece «solo» il 12% del totale. Su oltre 3 milioni di lavoratori autonomi individuali, i falsi certificabili non sono più di 400mila.

I lavoratori autonomi che lavorano per un solo cliente sono quasi 750mila, quasi un quarto del totale delle partite Iva individuali. Ma non basta essere monocommittenti per diventare una falsa partita Iva. Molti monocommittenti godono di piena autonomia: solo il 35%, ad esempio, dichiara di essere soggetto a vincoli e tra i falsi, inoltre, ci sono anche molti pluricommittenti (140mila su 400mila).

Tirare una riga tra vero e falso è necessario, ma non è un esercizio facile. Ranci e Maestripietri hanno provato a disegnare l'identikit delle false partite Iva, che non è molto diverso da quello dei veri autonomi. Il 37% ha tra i 25 e i 39 anni; quasi due terzi hanno più di 40 anni e lavorano come autonomi da almeno 5 anni. Il 22% è laureato, ma oltre un terzo ha la licenza elementare. Lavorano in media 36 ore alla settimana, e l'83% svolge un orario full-time.

La differenza tra partite Iva vere e false sta nell'inquadramento. A parità di competenze, le false sono posizionate sempre sul gradino più basso: se sono lavoratori manuali a bassa qualificazione, si concentrano nei ruoli

più esecutivi; se sono professionisti laureati o diplomati, svolgono le mansioni meno prestigiose. La maggior parte (91mila) lavora nel commercio, nell'edilizia (56mila) e nel settore della sanità e dell'assistenza sociale (36mila). E una parte imponente, almeno 30mila, è concentrata nella pubblica amministrazione, soprattutto nel settore sanitario. In termini percentuali, invece, le false partite Iva si concentrano nelle professioni tecniche (25,72%), tra gli artigiani e gli operai specializzati (25%) e nelle professioni intellettuali (18%).

□ L'INCIDENZA DEL LAVORO AUTONOMO NELL'ECONOMIA

Il lavoro autonomo, che raccoglie tutti i lavoratori indipendenti, in Italia rappresenta il 25% della forza lavoro, quasi dieci punti percentuali in più rispetto alla media dell'Europa a 27, e ben sopra l'11% di Germania e Francia, il 13% del Regno Unito e il 6,6% degli Stati Uniti.

A parte la contrazione dovuta alla crisi economica, il processo di terziarizzazione dell'economia e il progresso tecnologico, così come il decentramento produttivo e l'introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro hanno prodotto un incremento del ricorso al lavoro autonomo. Il lavoratore oggi può lavorare da casa, per più datori di lavoro, e negli orari che preferisce. Anche in Italia. Molti osservatori concordano sulla centralità del lavoro autonomo per creare ricchezza e sviluppare l'economia di un Paese: le professioni ordinistiche e non ordinistiche in Italia danno un contributo al Pil di oltre il 18 per cento.


I dati Eurostat confermano in effetti che l'erosione del numero di lavoratori indipendenti si è registrata proprio nei Paesi più colpiti dalla crisi, come la Spagna. Come spiegano da Isfol, Paesi come Francia, Regno Unito e Olanda, pur essendo stati coinvolti nella crisi, sembrano ►

NUOVE APERTURE PARTITE IVA PER SETTORE (2013)

	SETTORE	Numero partite IVA (Gennaio-Dicembre 2013)	Var. % anno precedente
	Agricoltura, silvicoltura e pesca	47.836	-4,11
	Estrazione di minerali da cave e miniere	98	-7,55
	Attività manifatturiere	28.627	-4,48
	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1.440	-37,36
	Fornitura di acqua: reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	908	0,67
	Costruzioni	48.236	-12,01
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli	128.355	-1,19
	Trasporto e magazzinaggio	9.462	-12,66
	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	44.142	3,13
	Servizi di informazione e comunicazione	14.746	-0,52
	Attività finanziarie e assicurative	13.183	31,87
	Attività immobiliari	9.302	-7,65
	Attività professionali, scientifiche e tecniche	74.358	-9,48
	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	24.886	-6,59
	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	123	-1,6
	Istruzione	5.885	-6,78
	Sanità e assistenza sociale	30.615	-0,74
	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	17.992	-10,37
	Altre attività di servizi	26.839	-5,97
	Attività di famiglie e convivenze	37	-27,45
	Organizzazioni e organismi extraterritoriali	12	71,43
	Attività non classificabile	0	0
	TOTALE	527.082	-4,37

ECONOMIA: Nuove tendenze

PERCENTUALE DEI LAVORATORI AUTONOMI SUL TOTALE DEGLI OCCUPATI (2013)



Fonte: Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Focus ITALIA

La loro diffusione va dal Nord al Sud dell'Italia. La regione a ospitarne il maggior numero è la **Lombardia**, con quasi **1 milione** di posizioni attive. A seguire il **Lazio**, con oltre **500mila** posizioni aperte e il **Veneto**, che tocca quota **476mila**.

Tra le regioni del Sud, al primo posto si trova la **Campania**, con **440mila** partite Iva attive. In coda si trova invece la **Valle D'Aosta**, che supera di poco la soglia delle **14mila**. Il **43%** delle nuove aperture avviene al **Nord**, il **23%** al **Centro**, e circa il **34%** nel **Sud** e nelle isole. ■

► essere stati in grado di sostenere il mercato a partire proprio dalla promozione di iniziative di stimolo delle professioni autonome.

Anche negli Stati Uniti negli anni della crisi l'incidenza del lavoro autonomo è diminuita dal 7,2 al 5 per cento, colpendo soprattutto agricoltori e imprenditori edili. Ma in alcuni ambiti è aumentata: nei settori del marketing, analisi del *management* e *web developing*, e anche tra i giardinieri, colf, fotografi, parrucchieri ed estetisti. Il lavoro autonomo è servito anche per arrotondare lo stipendio, sommandolo ad altri impieghi: negli Usa quasi 2 milioni di persone fanno più di un lavoro, con un aumento del 20% rispetto a dieci anni fa. Secondo uno studio della Freelancers Union, grazie allo sviluppo tecnologico, negli Stati Uniti i lavoratori freelance sono arrivati a quota 53 milioni, fornendo un contributo di 700 miliardi di dollari all'economia nazionale.

A dimostrazione di come sia significativo l'apporto del lavoro autonomo anche per l'economia italiana, basta osservare l'incidenza (15%) in un settore strategico come quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche, ad alta conoscenza tecnologica e *know how* professionale. In questo ambito l'incidenza di lavoratori indipendenti è anche più alta rispetto alla Germania e ai Paesi scandinavi. *In primis* per la forte presenza di figure professionali a supporto della macchina amministrativa pubblica, ma anche perché il 60% delle imprese medie e piccole italiane, più che in altri Paesi, sofferisce alla difficoltà di assumere figure di sviluppo attingendo dall'esterno. ■

43%

23%

34%



GFO Europe

FIBRE OTTICHE, CABLING, NETWORKING & SICUREZZA

Corso Unione Sovietica, 529/bis int. 4 - 10135 TORINO
 Tel.: +39 011 3489550 - Fax: +39 011 3489511
 E-mail: info@gfoeurope.it - Internet: www.gfoeurope.it



20 ANNI DI ESPERIENZA SULLE FIBRE OTTICHE

I testi (non più di 400 battute inclusi gli spazi) vanno inviati via fax al numero 06.42.00.84.44 oppure via posta elettronica all'indirizzo stampa.opificium@cnpj.it

EMERGENCY CHEF

La cooperazione tra Collegio di Parma e Protezione civile prosegue con nuove iniziative



Caro direttore, sul n. 3 dello scorso anno «Opificium» ha ospitato un nostro articolo a proposito della stretta collaborazione che il Collegio di Parma ha avviato con la Protezione civile. E tra le tante cose che abbiamo raccontato si parlava di un camion che il Comitato aveva ricevuto in dono e dell'ipotesi di trasformarlo in una cucina mobile da impiegare nelle situazioni di emergenza. Bene, ci teniamo a far sapere a te e a tutti i nostri colleghi che l'idea è diventata realtà. Che anche grazie a un'intelligente operazione di marketing (ormai ai nostri giorni non si fa più nulla senza l'aiuto della pubblicità) siamo stati in grado di portare a termine un progetto per la collettività senza costi per la collettività. Cogliamo l'occasione per ricordare che anche nel resto d'Italia è possibile per i Collegi avviare forme di collaborazione con le locali sedi della Protezione civile. ■

*Armando Fattori, presidente del Collegio di Parma
Gian Paolo Rabaglia, segretario del Collegio di Parma*

risponde **GIAMPIERO GIOVANNETTI**

Caro Armando, caro Gian Paolo,
l'augurio sarebbe che il vostro camion restasse per anni a impolverarsi in un garage della vostra bella provincia e Parma e l'intera Padania fossero esentati dai capricci del cielo e della terra (senza tenere conto delle sciagure causate dai capricci umani). La certezza è che nulla sarà più vano del nostro augurio. La speranza resta però forte per una via di progresso da percorrere tutti insieme. E la speranza si nutre anche di iniziative come la vostra. Un'ultima raccomandazione: pasta al dente! ■

**Spedizione
GRATUITA
sopra 80€**

**Sconto
10%
CNPI**
codice promo
CNPI10

**Adesso mi
manca solo il
giusto fornitore**

600.000 prodotti in assortimento

NUOVO! business.conrad.it

- ✓ Navigazione e ricerca rivoluzionate
- ✓ Nuova funzione richiesta offerta
- ✓ No minimo ordinabile
- ✓ Garanzia estesa e controllo qualità
- ✓ Magazzino Europeo con zona ESD
- ✓ Servizi Calibrazione e PCB*

*verifica online la disponibilità di tutti i servizi a te dedicati

servizioclienti@conrad.it
quotazioni@conrad.it

Tecnologia + Servizi = Conrad
business.conrad.it

CONRAD
Business Supplies


PROGETTIAMO LA RIVOLUZIONE NEL CONTROLLO TOTALE

VMF: LA SOLUZIONE INTEGRATA CON CONSUMI MINORI E BENESSERE MAGGIORE

VMF, il sistema di Gestione e Controllo Integrato per impianti di climatizzazione-riscaldamento a ventilconvettori e produzione di acqua calda sanitaria, garantisce consumi estremamente ridotti grazie all'utilizzo delle tecnologie più avanzate, compresa quella Inverter, e alla perfetta sinergia di aria, acqua e fluido refrigerante, i tre elementi fondamentali del ciclo di funzionamento. Il controllo continuo e costante delle condizioni degli ambienti climatizzati consente di ottimizzare il funzionamento dei componenti dell'impianto e di incrementare l'efficienza energetica complessiva con un vantaggio economico ed ecologico.

Con VMF scopri come ottenere il massimo risultato in termini di comfort in ogni tipologia di applicazione, dagli ambienti residenziali a quelli commerciali.

Variable Multi Flow



Il pannello VMF E4 vince anche nel design



Tecnologia inverter sul lato
aria, acqua e frigorifero

Aermec S.p.A. via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR)
T. +39 0442 633111 www.aermec.com

AERMEC



la prima per il clima